

dossier

XIX Legislatura

02 marzo 2026

Riunione interparlamentare della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo (FEMM) sul tema "Democrazia e i diritti delle donne: combattere stereotipi, disinformazione e violenza nell'era digitale"

Bruxelles, 5 marzo 2026

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni

RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione interparlamentare della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo (FEMM) sul tema “Democrazia e i diritti delle donne: combattere stereotipi, disinformazione e violenza nell'era digitale”

Bruxelles, 5 marzo 2026

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI
UFFICIO DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
DELL'UNIONE EUROPEA

N. 164

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON
L'UNIONE EUROPEA

N. 94



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706 2451 - studi1@senato.it - ✉ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 164

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06 6706 5785 – affeuropei@senato.it



SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06 6760 2145 – rue_segreteria@camera.it - ✉ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it.

Dossier n. 94

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

ORDINE DEL GIORNO

INTRODUZIONE.....1

**LA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI
GENERE (FEMM) DEL PARLAMENTO EUROPEO3**

**DIRITTI DELLE DONNE E DEMOCRAZIA: COMBATTERE GLI
STEREOTIPI, LA DISINFORMAZIONE E LA VIOLENZA NELL'ERA
DIGITALE5**

La tabella di marcia per i diritti delle donne 5

La Strategia per la parità di genere 2020-2025 8

Relazione annuale sulla parità di genere 10

La violenza *online* basata sul genere..... 12

Combattere gli stereotipi di genere 13

La Convenzione di Istanbul..... 15

La direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza
domestica 18

**VIOLENZA CONTRO LE DONNE (A CURA DEL SERVIZIO STUDI DELLA
CAMERA).....25**

I principali interventi in materia di violenza contro le donne 26

Il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica..... 38

La Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio e la violenza
di genere 41

La raccolta di dati statistici sulla violenza di genere ed il suo
potenziamento con la legge n. 53 del 2022 42

**THURSDAY,
05 MARCH 2026
9:00 – 12:30**

MEETING ROOM:
ANTALL 6Q2

EUROPEAN PARLIAMENT
BRUSSELS

FEMM ICM

WOMEN'S RIGHTS AND DEMOCRACY: COMBATING
STEREOTYPES, DISINFORMATION AND VIOLENCE IN THE
DIGITAL AGE

Final Draft Agenda

5 MARCH 2026

SILENCING WOMEN IS SILENCING DEMOCRACY

Stereotypes, disinformation and online violence against women are not private issues. They are a threat to democracy. The European Parliament is fighting them.

**INTERNATIONAL
WOMEN'S DAY 2026**



**European
Parliament**

WOMEN'S RIGHTS AND DEMOCRACY: COMBATING STEREOTYPES, DISINFORMATION AND VIOLENCE IN THE DIGITAL AGE

THURSDAY,
05 MARCH 2026
9:00 - 12:30

MEETING ROOM:
ANTALL 6Q2

EUROPEAN PARLIAMENT
BRUSSELS



FEMM ICM

FINAL DRAFT AGENDA

EUROPEAN PARLIAMENT - NATIONAL PARLIAMENTS

**Interparliamentary
Committee Meeting**

COMMITTEE ON
WOMEN'S RIGHTS AND GENDER
EQUALITY



**European
Parliament**

With the support of the Directorate for Relations with National Parliaments

DRAFT ORDER OF BUSINESS

Thursday, 5 March 2026

08:30 – 09:00: Welcome coffee

Welcoming remarks by:

- **Ms. Lina Gálvez**, Chair of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

Video message:

- **Ms. Roberta Metsola**, President of the European Parliament

Opening remarks by:

- **Ms. Hadja Lahbib**, Commissioner for Equality, Preparedness and Crisis Management
- **Ms. Florence Raes**, Director of the UN Women Brussels Liaison Office

Interventions by guest speakers

- **Ms. Natalia Waloch**, Journalist and Columnist of Gazeta Wyborcza and Wysokie Obcasy
- **Ms. Ana Natsvlishvili**, Member of the 10th convocation of the Parliament of Georgia, award-winning human rights expert
- **Dr. Silvia Semenzin**, Adjunct Professor, Open University of Catalonia
- **Ms. Julie Guichard**, Digital Safety Government Affairs Manager, Microsoft
- **Ms. Carlien Scheele**, Director of the European Institute for Gender Equality (EIGE)

Q&A with the participation of the Members of National Parliaments and Members of the European Parliament

Closing statement by:

- **Ms. Josie Christodoulou**, Commissioner for Gender Equality, Cyprus Presidency

Final remarks by:

- **Ms. Lina Gálvez**, Chair of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

12:30-13:30: Networking lunch

Organised with the support of the Directorate for Relations with national Parliaments.

Follow online: <http://www.europarl.europa.eu/ep-live>

INTRODUZIONE

La Presidente della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo (FEMM), Lina Gálvez, ha invitato i Presidenti delle competenti Commissioni dei Parlamenti nazionali alla riunione interparlamentare del 5 marzo 2026 sul tema "Democrazia e diritti delle donne: combattere stereotipi, disinformazione e violenza nell'era digitale".

Alla riunione è previsto l'intervento di relatrici appartenenti, oltre che alla realtà parlamentare, anche al mondo accademico e della ricerca, del giornalismo e del settore informatico.

Partecipa alla riunione, per il Senato della Repubblica, la senatrice Domenica Spinelli, Segretaria della Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione.

Partecipano alla riunione, per la Camera dei deputati, la deputata Elisabetta Gardini (FdI), componente della I Commissione "Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni".

LA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE (FEMM) DEL PARLAMENTO EUROPEO

La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere parlamentare (FEMM) è competente per:

- la definizione, la promozione e la **tutela dei diritti della donna** nell'Unione europea e le misure adottate al riguardo;
- la promozione dei diritti della donna nei **Paesi terzi**;
- la politica in materia di **pari opportunità**, compresa la promozione della parità fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità nel mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- l'eliminazione di ogni forma di **violenza** e di **discriminazione** fondata sul sesso;
- la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere (***gender mainstreaming***) in tutti i settori;
- il seguito dato agli **accordi** e alle **convenzioni internazionali** aventi attinenza con i diritti della donna;
- la promozione della **sensibilizzazione** sui diritti delle donne.

In tale contesto, fra gli argomenti specifici di cui si occupa frequentemente la Commissione FEMM si richiamano: il divario salariale, l'indipendenza economica delle donne, la povertà femminile, la sottorappresentanza delle donne nel processo decisionale, i diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva, la tratta degli esseri umani e la violenza contro le donne e le ragazze.

DIRITTI DELLE DONNE E DEMOCRAZIA: COMBATTERE GLI STEREOTIPI, LA DISINFORMAZIONE E LA VIOLENZA NELL'ERA DIGITALE

I diritti delle donne sono uno dei pilastri fondamentali della democrazia nell'Unione europea, sanciti dalla [Carta dei diritti fondamentali](#) (artt. 20-26) e dai Trattati.

In particolare, l'articolo 21 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” vieta espressamente qualsiasi forma di discriminazione inclusa, fra le altre, quella fondata sul sesso, e l'articolo 23 sulla **parità fra donne e uomini** afferma che la parità fra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Specifica inoltre che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Il primo comma di tale articolo è basato sull'articolo 2 e sull'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ora sostituiti dall'articolo 3 del [Trattato sull'Unione europea](#) e dall'articolo 8 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE), che impongono all'Unione di mirare a promuovere la parità fra uomini e donne, e sull'articolo 157, paragrafo 1 del TFUE.

Il secondo comma riprende, in una formula più breve, l'articolo 157, paragrafo 4 del TFUE, secondo cui il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato o a prevenire o compensare determinati svantaggi nella carriera professionale.

Negli ultimi anni l'UE ha compiuto progressi in materia di parità di genere, grazie a numerose iniziative che comprendono:

- l'introduzione di norme specifiche;
- l'integrazione della dimensione di genere in tutte le altre politiche;
- provvedimenti per l'emancipazione femminile.

La tabella di marcia per i diritti delle donne

Il 7 marzo 2025 la Commissione europea ha adottato la comunicazione dal titolo “[Una tabella di marcia per i diritti delle donne](#)”.

Vi si afferma innanzitutto che l'inizio del nuovo mandato della Commissione e le priorità politiche delineate dalla presidente von der Leyen nei suoi [Orientamenti politici per il 2024-2029](#) rappresentano un'opportunità per riaffermare i valori, l'impegno e la continuità dell'UE per quanto riguarda

la promozione dei diritti delle donne. Si sottolinea in particolare che la parità di genere e i diritti delle donne garantiscono e favoriscono la giustizia sociale, **democrazie forti**, economie competitive solide e la sicurezza per tutti, obiettivi strettamente connessi alle potenzialità di tutta la popolazione e che vanno a beneficio dell'intera società. Tuttavia, "in tutto il mondo si osservano tendenze preoccupanti nei confronti dei diritti delle donne, che mettono in discussione la legislazione vigente in materia di parità di genere, e troppo spesso il dibattito politico cade nel sessismo e negli stereotipi di genere".

Per contro, le democrazie che promuovono i diritti delle donne integrano nei processi decisionali una gamma più ampia di prospettive ed esperienze, e le politiche che ne conseguono sono più complete e in sintonia con le esigenze di tutti i cittadini. Secondo la Commissione, la promozione della parità di genere può dunque aiutare ad affrontare sfide urgenti, fra cui le carenze di forza lavoro, la transizione demografica, le disuguaglianze e la povertà, i cambiamenti climatici, le minacce ibride e le preoccupazioni in materia di sicurezza, rendendo nel contempo le società più eque, democratiche, stabili, sane e coese.

La tabella delinea una visione a lungo termine per il raggiungimento della parità di genere, sulla base dei principi fondamentali e degli obiettivi strategici stabiliti nella "[Dichiarazione di principi per una società paritaria sotto il profilo del genere](#)" (in allegato alla comunicazione). L'obiettivo è sostenere e promuovere i diritti delle donne, affrontando anche le nuove sfide in materia di parità di genere, come i **pregiudizi legati alle tecnologie**, la **discriminazione** e la **violenza**. Viene quindi definito un quadro politico dell'UE per i diritti delle donne, che dovrebbe guidare le azioni future di istituzioni e società civile, fornendo inoltre una base per l'elaborazione di misure giuridiche e politiche mirate che confluiranno nella **strategia per la parità di genere per il periodo successivo al 2025**.

Per essere efficace, la tabella di marcia dovrà infatti essere sostenuta da meccanismi e strategie istituzionali rafforzati che promuovano la parità di genere. In seno alla Commissione, ciò comprenderà il lavoro della [task force sulla parità](#) di genere, che promuove l'integrazione della dimensione della parità, compresa la dimensione di genere, in tutti i settori strategici attraverso una rete di coordinatori in tutti i servizi della Commissione.

La Commissione dichiara che continuerà inoltre a dare l'esempio, adoperandosi per la parità di genere nelle posizioni dirigenziali, proseguendo le attività volte a individuare e valutare l'impatto sulla parità di genere nelle valutazioni d'impatto e nelle valutazioni effettuate nell'ambito del quadro "Legiferare meglio" e promuovendo la parità di genere attraverso i propri appalti pubblici.

Si sottolinea infine che il **bilancio dell'Unione** continuerà a sostenere la parità di genere e che il successo della tabella di marcia richiederà altresì una

cooperazione rafforzata e un partenariato più stretto con gli Stati membri, ad esempio nel contesto del **semestre europeo** (il processo di coordinamento economico e occupazionale dell'UE) e con tutti gli attori pertinenti.

Lo Scudo europeo per la democrazia

Poiché ritiene la parità di genere fondamentale per la partecipazione democratica e la resilienza sociale, la Commissione ha integrato una dimensione di genere anche nello Scudo europeo per la democrazia, che dovrebbe contribuire all'emancipazione e al sostegno delle donne in politica, con apposite misure riguardanti la sicurezza dei candidati politici e dei rappresentanti eletti.

Il 12 novembre 2025 la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una comunicazione sul cd. "scudo europeo per la democrazia" ([*European Democracy Shield: Empowering Strong and Resilient Democracies*](#)), in cui vengono definite una serie di misure concrete volte a proteggere e promuovere **democrazie forti e resilienti in tutta l'UE**.

Le azioni annunciate nell'ambito dello scudo europeo per la democrazia si propongono di rafforzare ulteriormente la capacità collettiva dell'Unione di **contrastare la manipolazione delle informazioni e la disinformazione**. Fra i principali risultati attesi dallo scudo per la democrazia europea sarà infatti la creazione di un **Centro europeo per la resilienza democratica** che dovrebbe riunire le competenze e le risorse dell'UE e degli Stati membri così da incrementare la capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere alle minacce rivolte contro le nostre democrazie. Il Centro dovrebbe quindi fungere da nucleo di condivisione delle informazioni e da sostegno per lo sviluppo di capacità in grado di far fronte all'evoluzione delle minacce comuni, **in particolare la manipolazione delle informazioni, le ingerenze da parte di attori stranieri** (*foreign information manipulation and interference* - FIMI) e la **disinformazione**.

La comunicazione sottolinea fra l'altro che il rapido cambiamento del panorama informativo, le tensioni e la polarizzazione hanno portato i candidati politici e i rappresentanti eletti a essere sempre più esposti a minacce, attacchi e violenze, sia *online* che *offline*. In particolare le **donne in politica** sono bersaglio di tali comportamenti, come evidenziato anche nel rapporto [*Combating cyber violence against women and girls: Developing an EU measurement framework*](#), che può scoraggiarle dal candidarsi alle elezioni e in alcuni casi spingerle a dimettersi dalle cariche elettive, con un evidente effetto negativo sulla rappresentanza democratica, mentre continuano a essere sottorappresentate in politica.

Per garantire meglio la sicurezza dei candidati politici e dei rappresentanti eletti, la Commissione intende pertanto adottare una raccomandazione. La Commissione lavorerà inoltre, nel quadro dell'*European Cooperation*

Network on Election ([ECNE](#)) e in stretta consultazione con le parti interessate, alla preparazione di una guida dedicata alle migliori pratiche e al sostegno allo sviluppo di capacità, al sostegno pratico, alla raccolta di dati e agli impegni volontari (ad esempio, promesse e codici di condotta) e alle norme etiche. Particolare attenzione sarà riservata, in tale ambito di lavoro, alle donne e ad altri gruppi ad alto rischio di discriminazione.

Per approfondimenti sullo scudo europeo per la democrazia, si rimanda al dossier europeo [n. 160/DE](#) *Conferenza interparlamentare: "L'era dell'intelligenza artificiale: opportunità e sfide"* - Nicosia, 14-15 gennaio 2026, a cura dei Servizi del Senato e della Camera.

La Strategia per la parità di genere 2020-2025

Il 5 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato la comunicazione [“Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025”](#), che fa seguito agli impegni assunti dalla Commissione von der Leyen per un’[Unione dell’uguaglianza](#).

Nel suo [Programma di lavoro per il 2026](#) la Commissione dichiara che continuerà a basarsi sull’Unione dell’uguaglianza attraverso, fra l’altro una **nuova strategia in materia di parità di genere per il periodo 2026-2030**, che dovrebbe presentare nel primo trimestre del 2026..

Nella comunicazione sono presentati gli obiettivi strategici e le azioni volte a compiere progressi significativi **verso un’Europa garante della parità di genere**. L’obiettivo è costruire un’Unione in cui donne e uomini, ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità, siano liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano pari opportunità di realizzarsi e possano, in ugual misura, partecipare e guidare la società europea.

Obiettivi specifici sono: **porre fine alla violenza di genere; combattere gli stereotipi di genere**; colmare il divario di genere nel mercato del lavoro; raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici; far fronte al problema del divario retributivo e pensionistico di genere; colmare il divario e conseguire l’**equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica**.

La strategia persegue il duplice approccio dell’**inserimento della dimensione di genere in tutte le politiche**, combinato con interventi mirati, la cui attuazione si basa sul principio trasversale dell’**intersectorialità**. Pur essendo incentrata su azioni condotte all’interno dell’UE, la strategia si pone inoltre in continuità con la politica esterna dell’UE in materia di parità di genere e di emancipazione femminile.

Si indicano di seguito i principali risultati che hanno fatto seguito alla strategia.

1. Il 4 marzo 2021 la Commissione ha proposto [misure vincolanti per la trasparenza retributiva](#). Nel maggio 2023 è stata quindi adottata la [direttiva sulla trasparenza retributiva](#) (volta a rafforzare l'applicazione del principio della **parità di retribuzione fra uomini e donne** per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione). Le nuove norme intendono garantire che il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, sancito dai trattati fin dal 1957, venga rafforzato eliminando la discriminazione retributiva diretta e indiretta.
2. Il 14 marzo 2024 è stata adottata la [direttiva \(UE\) 2024/1385](#) sulla **lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica**. La direttiva è il primo strumento giuridico completo a livello dell'UE per contrastare il dilagante fenomeno della violenza contro le donne. La direttiva qualifica come reato alcune forme di **violenza fisica, sia offline che online**. Sono inoltre previste misure per la protezione delle vittime, l'accesso alla giustizia e il sostegno, quali case rifugio, centri anti-stupro e linee di assistenza telefonica (vedi *infra*).
3. La [direttiva \(UE\) 2022/2381](#) riguardante il **miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate**.
4. Dall'agosto 2022 hanno iniziato a trovare applicazione nell'Unione europea i nuovi [diritti in materia di equilibrio fra attività professionale e vita familiare](#) per i genitori e i prestatori di assistenza. Nel settembre 2022 la Commissione ha inoltre proposto una [Strategia europea per l'assistenza](#) destinata ai prestatori e ai beneficiari di assistenza, collegata a nuovi obiettivi in materia di istruzione e cura della prima infanzia per rafforzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
5. L'8 marzo 2023 la Commissione europea ha avviato una campagna per **combattere gli stereotipi di genere**: [#EndGenderStereotypes](#) è stata portata avanti durante il corso di tutto il 2023, concentrandosi sugli stereotipi che interessano gli uomini e le donne in vari aspetti della vita, fra cui le scelte professionali, la condivisione delle responsabilità di assistenza e i processi decisionali.

Nella sua campagna la Commissione sottolinea che gli **stereotipi di genere** sono profondamente radicati nella nostra cultura e sono alla base delle disuguaglianze di genere. Gli stereotipi di genere possono limitare le nostre capacità e le nostre aspirazioni quando scegliamo un ambito di studio o di formazione, una carriera professionale e persino quando facciamo una semplice scelta di vita, come un hobby. Gli stereotipi possono influire ancora più pesantemente su alcune persone:

se, ad esempio, una persona ha una disabilità o appartiene a una minoranza etnica, può essere oggetto di più stereotipi allo stesso tempo. Gli stereotipi di genere limitano la libertà di tutti. Evidenzia inoltre che le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni decisionali in tutti i settori e questo è in parte dovuto agli stereotipi di genere.

Di seguito alcuni **progetti finanziati dall'UE** volti a combattere gli stereotipi di genere:

[Incoraggiare una partecipazione attiva delle donne nella società \(EWA\);](#)

[Sostegno alle donne in posizioni dirigenziali \(WELP\);](#)

[Il potere delle donne leader \(POWER\);](#)

[“Riscrivere la storia: combattere gli stereotipi di genere nella vita politica e pubblica” \(Genere e media\);](#)

[Forum inter-municipale guidato dai giovani per una sostanziale parità di genere nel processo decisionale locale \(Cities4Her\)](#)

[Uniti oltre Bruxelles \(BBBeyond\): dare voce alle donne in Europa \(BBBeyond\)](#)

6. Nell'ottobre 2023 la Commissione è divenuta parte della [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#) (convenzione di Istanbul). L'UE è ora vincolata da norme ambiziose e globali per prevenire e combattere la violenza contro le donne nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del *non-refoulement*, nonché per quanto riguarda la sua pubblica amministrazione (vd. *infra*), attraverso finanziamenti, politiche e misure legislative.
7. Nell'autunno 2023 la Commissione ha istituito una **Rete dell'UE per la prevenzione della violenza di genere e della violenza domestica**, che offre agli Stati membri e alle parti interessate lo spazio per discutere questioni nuove ed emergenti in materia di prevenzione della violenza e scambiare conoscenze e buone prassi.
8. Nel dicembre 2024 la Commissione ha pubblicato un [Eurobarometro sugli stereotipi di genere](#). I risultati evidenziano che, secondo i cittadini europei, la parità di genere è vantaggiosa sia per le donne che per gli uomini. Gli stereotipi di genere, tuttavia, permangono in diversi ambiti, con differenze fra Stati membri e fasce d'età.

Relazione annuale sulla parità di genere

La [relazione 2025](#), la quinta e ultima pubblicata nell'ambito della Strategia per la parità di genere 2020-2025, fa il punto della situazione nell'Unione e nei singoli Stati membri. Evidenzia i risultati conseguiti dall'UE nei cinque

settori chiave della strategia, illustrando esempi provenienti dagli Stati membri e alcuni progetti finanziati dall'UE.

Le aree chiave della Strategia per l'uguaglianza di genere esaminate sono le seguenti:

- porre fine alla violenza di genere e sfidare gli stereotipi;
- prosperare in un'economia paritaria;
- guidare in modo equo in tutti i settori della società;
- integrazione di genere e finanziamenti;
- promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile in tutto il mondo.

La relazione sottolinea fra l'altro che il 2024 è stato un anno significativo per l'uguaglianza di genere nell'Unione europea: sono state adottate la prima direttiva sulla **lotta alla violenza contro le donne** e alla violenza domestica (vedi *infra*) e due direttive per rafforzare il ruolo degli **organismi per la parità** (la [direttiva \(UE\) 2024/1499](#) del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e la [direttiva \(UE\) 2024/1500](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego).

Si riferisce tuttavia che un'[indagine UE sulla violenza di genere](#), pubblicata nel novembre 2024, ha rivelato che una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale in età adulta, una su sei ha subito violenza sessuale, incluso lo stupro, e una su cinque ha affrontato violenza domestica.



Inoltre, il sopra citato [Eurobarometro sugli stereotipi di genere](#) ha mostrato alcuni miglioramenti, ma anche una crescente polarizzazione di opinioni fra giovani donne e uomini. Nonostante tre quarti degli intervistati concordino che l'uguaglianza di genere sia vantaggiosa per la società, permangono significativi livelli di accordo con affermazioni stereotipate. Circa un quarto degli intervistati ritiene poco attraente che le donne esprimano opinioni forti in pubblico.

L'[Indice sull'uguaglianza di genere](#) 2024 ha assegnato all'UE un punteggio di 71 su 100, un miglioramento di 7,9 punti dal 2010. Al ritmo attuale, si ritiene dunque che occorreranno circa 60 anni per raggiungere la piena uguaglianza di genere.

La violenza *online* basata sul genere

La Commissione riferisce che la violenza *online* contro le donne è diventata dilagante e ha conseguenze specifiche e drammatiche. Inoltre questo tipo di violenza **ostacola la partecipazione delle donne alla vita pubblica**. Il bullismo, le molestie e le ingiurie sui *social media* hanno effetti di ampia portata sulla vita quotidiana delle donne e delle ragazze.

Per far fronte anche a tale problema è stata adottata la [legge sui servizi digitali](#) (*Digital Service Act* – DSA) che chiarisce fra l'altro le responsabilità delle piattaforme *online* per quanto riguarda i contenuti diffusi dagli utenti, al fine di contrastare le attività illegali *online*, tutelando nel contempo i diritti fondamentali.

Le donne, in particolare quelle che subiscono molteplici forme di discriminazione, anche nella vita pubblica, sono bersaglio di diversi tipi di violenza *online* di genere, quali molestie *online*, *stalking*, *doxing*, condivisione non consensuale di immagini intime e utilizzo di immagini *deepfake*. Nell'ambito del quadro di valutazione dei rischi del DSA, le piattaforme online di grandi dimensioni (*very large online platforms* - VLOP) e i motori di ricerca sono tenuti a identificare, valutare e mitigare efficacemente i rischi sistemici, compresa la diffusione di contenuti violenti basati sul genere, derivanti dalla progettazione, dal funzionamento o dall'uso dei loro servizi, nonché dal potenziale uso improprio da parte degli utenti. Tali misure di mitigazione dovrebbero essere ragionevoli, proporzionate, efficaci e adeguate ai rischi sistemici specifici, al fine di mitigare i danni fisici, sessuali, psicologici, sociali, politici o economici.

Ai sensi del DSA, le piattaforme *online* sono inoltre tenute a pubblicare relazioni sulla trasparenza contenenti informazioni sulle loro pratiche di moderazione dei contenuti. Facendo riferimento alla direttiva UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, il [regolamento di esecuzione](#) della Commissione (che stabilisce modelli per gli obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari e i fornitori di piattaforme *online*) delinea le categorie per la segnalazione delle decisioni di moderazione dei contenuti che riguardano le donne e le ragazze. Queste includono il cyberbullismo e le intimidazioni, le molestie *online* e lo *stalking online*, la disinformazione di genere, l'incitamento illegale alla violenza e all'odio, la condivisione non consensuale di materiale intimo, compresi i *deepfake* o tecnologie simili.

Sulla base della cooperazione nell'ambito del [Forum dell'UE su Internet](#), che ha portato all'adozione del [Codice di condotta dell'UE contro l'illecito incitamento all'odio online](#), per proteggere la sicurezza delle donne *online*, la Commissione sta agevolando lo sviluppo di un nuovo [quadro di cooperazione tra le piattaforme Internet](#). La legge sui servizi digitali fornisce infatti un quadro di cooperazione fra la Commissione e le autorità nazionali per garantire che le piattaforme rispettino i propri obblighi.

Per approfondimenti si rimanda al dossier europeo [n. 147/DE Conferenza interparlamentare sul tema: "Verso un'Europa digitale più sicura e innovativa: mantenere le promesse del Digital Services Act \(DSA\) per i cittadini e i mercati"](#) - Billund, 3-4 novembre 2025, a cura dei Servizi del Senato e della Camera dei deputati.

Combattere gli stereotipi di genere

Come sottolineato dalla Commissione nella Strategia per la parità di genere, gli stereotipi di genere sono una delle cause profonde della disparità di genere e interessano tutti i settori della società. Le aspettative stereotipate basate su un modello standardizzato di donna, uomo, ragazza e ragazzo limitano le loro aspirazioni, le loro scelte e la loro libertà e devono pertanto essere smantellate. Inoltre gli stereotipi di genere, che contribuiscono fortemente al divario retributivo di genere, sono spesso associati ad altri stereotipi, quali quelli basati sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e – prosegue la Commissione – tale associazione può rafforzarne gli effetti negativi.



La Commissione richiama al riguardo anche l'importanza dell'**intelligenza artificiale** (IA), in quanto fattore trainante per il progresso economico, auspicando che le donne partecipino al suo sviluppo in veste di ricercatrici, programmatrici e utilizzatrici.

Osserva quindi che l'intelligenza artificiale rischia tuttavia di aggravare le disparità di genere. Gli algoritmi e l'apprendimento automatico ad essi correlato, se non sufficientemente trasparenti e robusti, rischiano di riprodurre, amplificare o contribuire a pregiudizi di genere di cui i programmatori possono non essere a conoscenza o che sono il risultato di una specifica selezione di dati. Il [Libro bianco](#) della Commissione sull'intelligenza artificiale ha definito la strategia europea in tale settore,

fondandola sui valori e sui diritti fondamentali dell'UE, fra cui il principio di non discriminazione e la parità di genere, mentre il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, [Orizzonte Europa](#), fornisce soluzioni per affrontare i pregiudizi di genere potenzialmente connessi all'intelligenza artificiale e per sfatare gli stereotipi di genere in tutti gli ambiti sociali, economici e culturali, sostenendo l'elaborazione di politiche scevre da pregiudizi e basate su dati comprovati.

La Commissione finanzia inoltre progetti di promozione della parità di genere nel quadro di [Europa creativa](#) e di [Music Moves Europe](#). Nel sottoprogramma [MEDIA](#) la strategia per il periodo 2021-2027 prevede un ulteriore sviluppo delle politiche includendo attività di genere in tutte le azioni europee a favore del settore audiovisivo.

Nei prossimi sette anni MEDIA intende:

- proseguire il dialogo strutturato con le parti interessate;
- introdurre regimi specifici nel programma Europa creativa (in particolare nel programma di formazione, come lo sviluppo di capacità e il tutoraggio);
- chiedere ai candidati di Europa creativa di impegnarsi a favore della parità di genere nelle loro strategie aziendali.

Inoltre, nel 2021, nel quadro del programma Europa creativa e del [piano d'azione per i media e gli audiovisivi](#), la Commissione, in partenariato con *Collectif 50/50*, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione [CharactHer](#) sul tema della diversità di genere, incentrata sui settori audiovisivo e dei mezzi di informazione. *CharactHer* mira a eliminare gli squilibri persistenti, compreso il fatto che alcune professioni sono ancora percepite come 'maschili' e considerate inaccessibili da alcuni segmenti della popolazione.

Per quanto riguarda in particolare l'uso dell'IA, si segnala che il [regolamento sull'intelligenza artificiale](#) è **entrato in vigore il 1° agosto 2024** e sarà pienamente applicabile il **2 agosto 2026** (con alcune eccezioni).

Con l'obiettivo di creare un quadro normativo uniforme per lo sviluppo e l'impiego dell'IA nell'Unione europea, il regolamento affronta fra l'altro la questione della **manipolazione delle informazioni facilitata dall'IA** attraverso un approccio graduato **basato sul rischio**, che calibra gli obblighi in funzione del rischio per la sicurezza fisica, i diritti fondamentali e la tutela degli utenti. Il regolamento sottolinea infatti che "l'IA presenta, accanto a molti utilizzi benefici, la possibilità di essere utilizzata impropriamente e di fornire strumenti nuovi e potenti per **pratiche di manipolazione, sfruttamento e controllo sociale**. Tali pratiche sono particolarmente dannose e abusive e dovrebbero essere vietate poiché sono contrarie ai valori dell'Unione relativi al rispetto della dignità umana, alla libertà, all'uguaglianza, alla democrazia e allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali

sanciti dalla Carta, compresi il diritto alla non discriminazione, alla protezione dei dati e alla vita privata e i diritti dei minori” (considerando 28). Il regolamento sull’IA stabilisce quindi **requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio** e obblighi per gli operatori di tali sistemi.

Per approfondimenti e per la sintesi della legge sull’IA si rimanda al dossier europeo [n. 156/DE Riunione interparlamentare "Democrazia, innovazione e legge sull'intelligenza artificiale: uno scambio interparlamentare"](#) - Bruxelles, 8 dicembre 2025 e al [dossier n. 289/4 Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale](#), entrambi a cura dei Servizi del Senato e della Camera dei deputati (vd. anche le pagine tematiche della [Commissione europea](#) e del [Consiglio](#)).

La Convenzione di Istanbul

La [Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#) - meglio nota come Convenzione di Istanbul – costituisce il punto più avanzato degli interventi a tutela delle donne in ambito internazionale.

La Convenzione è uno **strumento giuridicamente vincolante**, che impegna gli Stati aderenti al rispetto degli obblighi in essa previsti. In particolare, la Convenzione comprende un elenco dettagliato dei reati di genere che i Paesi firmatari si impegnano a contrastare: si tratta di violenza psicologica, atti persecutori e *stalking*, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata, molestie sessuali. Qualora gli ordinamenti giuridici non prevedessero tali fattispecie di reato, gli Stati sarebbero quindi obbligati a introdurli (come accaduto per l’Italia, che ha provveduto, per alcuni delitti non previsti, con la [legge n. 69 del 2019](#)).

Dal punto di vista dei principi enunciati, è particolarmente rilevante che la Convenzione abbia per la prima volta definito la violenza contro le donne come **violazione dei diritti umani**, oltre che come **forma di discriminazione** contro le donne (art. 3 della Convenzione), stabilendo inoltre un chiaro parallelismo fra l’obiettivo della parità fra i sessi e quello dell’eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

Gli **obiettivi** della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall’articolo 1: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire a eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità fra i sessi, attraverso il rafforzamento della loro autonomia e autodeterminazione; predisporre un quadro globale di politiche e misure di protezione e assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e

assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Nell'ambito del contrasto alla violenza domestica, la Convenzione **protegge non solo le donne, ma anche altri soggetti vittime di tale violenza**, come bambini e anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela.

Un aspetto significativo della Convenzione è l'elaborazione di una **strategia globale e integrata** attraverso la quale combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Tale strategia poggia su quattro pilastri:

- **prevenire** (con riguardo all'aspetto culturale del problema, per l'eradicazione degli atteggiamenti culturali e degli **stereotipi lesivi della dignità delle donne**);
- **proteggere** (garantendo i bisogni e la sicurezza delle vittime, con misure di sostegno medico, psicologico e materiale);
- **perseguire** (rafforzando l'impianto penale per determinati delitti che colpiscono prevalentemente le donne ed eliminando riferimenti a **tradizioni e culture che possano in qualche modo essere usate come giustificazione alla violenza**);
- **adottare politiche integrate** (aspetto che coinvolge la responsabilità delle istituzioni nel fornire un quadro di misure adeguate all'obiettivo di eliminare la violenza contro le donne).

Convenzione di Istanbul



La Convenzione ha istituito un organismo ([GREVIO - Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#)), al quale è affidato il compito di vigilare sull'attuazione della Convenzione medesima da parte degli Stati contraenti, i quali sono chiamati a fornire rapporti periodici al fine di consentire al GREVIO di esplicitare la propria attività di valutazione.

Dopo la procedura di [valutazione di base](#), avvenuta nel 2020, è previsto un monitoraggio attraverso successivi cicli di valutazione, per ognuno dei quali il GREVIO predispone e invia agli Stati un questionario relativo alle misure adottate con riferimento ad articoli specifici della Convenzione.

Sull'implementazione delle misure destinate a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione di Istanbul, l'Italia ha presentato al GREVIO, a luglio 2024, un [rapporto](#) redatto ai sensi dell'art. 68 della Convenzione, in cui si dà conto dei cambiamenti intervenuti nelle politiche, nei finanziamenti e nella raccolta dei dati, nonché nell'attuazione delle disposizioni in settori specifici (quali ad esempio. la formazione, i programmi di intervento preventivo e di trattamento, i servizi di assistenza specialistica, il sostegno alle vittime di violenza sessuale).

Il **19 novembre 2025** la Commissione ha pubblicato un [baseline report](#) dell'Unione europea sulle misure volte a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

La direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

La [direttiva \(UE\) 2024/1385](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, stabilisce norme minime comuni per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica nell'Unione europea.

Scopo della direttiva è fornire un **quadro giuridico generale** in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure in materia di definizione dei reati e delle pene irrogabili, protezione delle vittime e accesso alla giustizia, assistenza alle vittime, raccolta di dati, prevenzione, coordinamento e cooperazione (v. *considerando* n. 1).

La violenza contro le donne e la violenza domestica erano state precedentemente affrontate in modo non specifico in regolamenti e direttive dell'Unione che riguardano settori quali:

- la cooperazione giudiziaria in materia penale;
- [l'uguaglianza fra donne e uomini](#);
- [i servizi digitali](#);
- le politiche migratorie.

La direttiva mira a garantire un **livello minimo di protezione** in tutta l'Unione contro tale violenza e criminalizza i seguenti reati: mutilazioni genitali femminili; il matrimonio forzato; la condivisione non consensuale di immagini intime; il pedinamento cibernetico; le molestie *online*; l'istigazione cibernetica all'odio o alla violenza.

In particolare la direttiva:

- stabilisce i livelli minimi per la **pena massima della reclusione** per le forme più gravi di tali reati;
- stabilisce **norme giurisdizionali**, anche per reati commessi con dispositivi di comunicazione quali i telefoni;
- contribuisce a garantire la **protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia**, ivi inclusi: la richiesta di canali di segnalazione accessibili e sicuri, compresa le segnalazioni *online* e la presentazione delle prove; la disponibilità di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione; l'istituzione di norme volte a eliminare o disabilitare l'accesso a determinati materiali *online*;
- fornisce un migliore **sostegno alle vittime**, che comprende: la richiesta di servizi specializzati di sostegno alle vittime, fra cui informazioni, consulenze e indirizzamenti; sostegno specializzato alle vittime di violenza sessuale e di mutilazione genitale femminile; la disponibilità

di sostegno alle vittime minorenni e alle persone esposte a discriminazione;

- promuove **la prevenzione e l'intervento precoce**, attraverso: la richiesta di misure preventive complete quali la sensibilizzazione e l'istruzione; programmi di intervento per prevenire il reato e la recidiva; la formazione obbligatoria per i professionisti che potrebbero entrare in contatto con le vittime;
- facilita **il coordinamento e la cooperazione**, con la richiesta di politiche nazionali coordinate, di organismi di coordinamento designati e di Piani d'azione nazionali e di coordinamento multiagenzia.

La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il **14 giugno 2027**.

Nel dettaglio, la direttiva consta di **51 articoli**, divisi in 7 Capi.

Il Capo 1 (artt. 1-2) reca le disposizioni generali.

L'art. 1 fissa **l'oggetto e l'ambito di applicazione** della direttiva, ovvero prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, stabilendo norme minime riguardanti la definizione di reati e sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica, i diritti delle vittime durante e dopo il processo penale nonché gli ambiti di protezione, assistenza, prevenzione e intervento precoce a favore delle vittime. Inoltre l'art. 1 precisa che le disposizioni dei capi da 3 a 7 si applicano a tutte le vittime di reati di violenza contro le donne e di violenza domestica a prescindere dal genere.

L'art. 2 reca le principali **definizioni**, fra cui, in particolare, quelle di **violenza contro le donne** (qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo per il fatto di essere tali o che le colpisca in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica e privata) e **violenza domestica** (qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente da legami biologici o giuridici, fra coniugi o partner o fra ex coniugi o partner, a prescindere dalla convivenza).

Il Capo 2 (artt. 3-13) individua una serie di condotte che gli Stati membri sono chiamati a punire come **reati**, costituendo forme di manifestazione della violenza contro le donne o di violenza domestica.

In particolare, la direttiva stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché siano puniti come reato:

- le mutilazioni genitali femminili (art. 3);
- il matrimonio forzato (art. 4);
- la **condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato** (art. 5);

- lo **stalking online** (art. 6);

- le **molestie online** (art. 7);

- l'**istigazione alla violenza o all'odio online**, inclusi comportamenti minacciosi attraverso tecnologie informatiche (art. 8).

Ai sensi dell'art. 10, tali reati devono essere puniti con **sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive**. In particolare, la direttiva richiede che siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo:

- a 5 anni per le mutilazioni genitali femminili;

- a 3 anni per il matrimonio forzato;

- a 1 anno per la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo **stalking online** e alcune fattispecie di molestie **online**.

Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere i sopraindicati reati (art. 9).

L'art. 11 prevede inoltre l'adozione di una serie di **circostanze aggravanti** in conformità col diritto nazionale dei singoli Stati, fra cui la reiterazione del reato, la commissione nei confronti di alcune categorie di persone (minori, coniuge o partner, convivente, persona in situazione di particolare vulnerabilità), con l'uso di armi o violenza estrema, ovvero al fine di ripristinare l'«onore» di una persona, una famiglia, una comunità o altro gruppo analogo o a punire la vittima per l'orientamento sessuale, il genere, il colore, la religione, l'origine sociale o le convinzioni politiche della vittima.

Ogni Stato membro deve adottare le misure atte a stabilire la propria **giurisdizione per i reati commessi** in tutto o in parte sul proprio territorio o nei casi in cui l'autore del reato sia un suo cittadino; ciascuno Stato può altresì estendere la propria giurisdizione, informandone la Commissione, ai reati commessi contro uno dei suoi cittadini o quando la vittima o l'autore del reato risiedono abitualmente nel suo territorio (art. 12).

I termini di **prescrizione** devono essere adeguati a consentire indagini e procedimenti giudiziari in un congruo lasso di tempo. In particolare, per il reato di mutilazioni genitali la prescrizione non può iniziare a decorrere prima del compimento dei 18 anni della vittima (art. 13).

Il Capo 3 (artt. 14-24) si occupa delle misure di **protezione delle vittime** e dell'**accesso alla giustizia**.

Sul versante più strettamente attinente alla protezione delle vittime, gli articoli 16 e 17 stabiliscono, rispettivamente, che gli Stati devono prevedere forme di valutazione delle esigenze di protezione e di assistenza della vittima. La prima valutazione è incentrata sull'esposizione della vittima alla violenza e sul rischio che rappresenta l'autore del reato, in particolare in termini di reiterazione, abuso di sostanze stupefacenti o di alcool, salute mentale, comportamento persecutorio. Entrambi i tipi di valutazione sono condotte nell'interesse superiore della vittima e prestando particolare attenzione alla necessità di **evitare la vittimizzazione secondaria** o ripetuta, anche in collaborazione con le autorità competenti per il

procedimento e i pertinenti servizi di assistenza, e sono aggiornate ad intervalli regolari.

All'esito delle valutazioni possono essere **adottate misure quali ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive, ordini di protezione** (la cui violazione, ai sensi dell'art. 19, deve essere penalmente sanzionata) nonché le misure di protezione nel corso del procedimento penale previste dagli artt. 22 e 23 della [direttiva 2012/29/UE](#) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Inoltre, ove emergano specifiche esigenze di assistenza o protezione o la vittima ne faccia richiesta, la vittima medesima viene indirizzata e presa in carico dai servizi di assistenza. I dati personali della vittima devono essere per il tempo necessario a erogare i servizi di assistenza e in ogni caso non oltre cinque anni dopo l'ultimo contatto tra il servizio di assistenza e la vittima (art. 18).

Al fine di proteggere la vita privata della vittima (art. 20) le informazioni sulla vita privata relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata possono essere ammesse come prova nei procedimenti penali solo se pertinenti.

Sul fronte dell'**accesso alla giustizia**, la direttiva in particolare prevede che:

- la denuncia di violenza debba avvenire attraverso canali accessibili, di facile utilizzo e prontamente disponibili, compresi quelli digitali. Le vittime sono inoltre ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 14);

- le autorità devono disporre di competenze e strumenti adeguati a compiere le indagini sui reati, inclusa la raccolta di prove elettroniche nei casi dei reati commessi *online*; in particolare le indagini o l'azione penale relativi al delitto di stupro non devono essere subordinate alla querela o alla denuncia della vittima (art. 15);

- gli Stati membri possano emanare orientamenti per le autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali attenti alla prospettiva di genere per trattare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica, garantendo che le vittime siano trattate in modo rispettoso e che il procedimento si svolga in modo da prevenire la vittimizzazione secondaria o ripetuta (art. 21);

- ogni Stato membro designi organismi incaricati di pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni, anche di raccolta delle migliori prassi esistenti, e di scambiare informazioni con gli omologhi (art. 22);

- siano adottate misure per rimuovere o disabilitare l'accesso a contenuti *online* nelle ipotesi di commissione dei reati di cui agli artt. 5, 7 e 8, attraverso l'emanazione di ordini vincolanti rivolti ai prestatori di servizi di *hosting* o ai prestatori di servizi intermediari, assicurandone comunque la limitazione a quanto necessario e garantendo ai destinatari dell'ordine il diritto a un ricorso effettivo (art. 23);

- sia garantito alle vittime il diritto a chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni derivanti dal reato, eventualmente prevedendo le possibilità di ottenere una decisione di risarcimento nel corso del processo penale (art. 24).

Il Capo 4 (artt. 25-33) riguarda l'**assistenza alle vittime**.

L'art. 25 detta alcune disposizioni generali per l'assistenza specialistica alle vittime dei reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, richiedendo agli Stati membri di mettere a disposizione servizi specialistici che comprendano almeno l'assistenza medica di prima necessità e l'indirizzamento a ulteriori cure mediche, nonché i servizi sociali, il sostegno psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia, o informazioni su tali servizi e su come raggiungerli. Tali servizi, compresi quelli offerti da organizzazioni non governative, dovrebbero essere coordinati da un punto di contatto unico oppure un unico punto di accesso online, in una medesima sede, e devono essere adeguatamente finanziati.

Gli articoli successivi concernono i **servizi di assistenza alle vittime di reati specifici**, in particolare:

- alle vittime di violenza sessuale (art. 26), per le quali deve essere garantita la disponibilità di centri anti-stupro, attrezzati e distribuiti sull'intero territorio nazionale, che assicurino la gestione clinica dello stupro, anche ai fini della documentazione delle prove, e offrano un sostegno consono al trauma subito. I servizi devono essere gratuiti e accessibili ogni giorno della settimana;

- alle vittime di mutilazioni genitali femminili (art. 27), che devono ricevere terapie ginecologiche, sessuologiche e psicologiche, ivi inclusi interventi di ricostruzione chirurgica, ed un trattamento post-traumatico adeguato;

- alle vittime di molestie sessuali sul lavoro (art. 28), che devono avere accesso a servizi di consulenza (disponibili anche per i datori di lavoro), che forniscano informazioni su come affrontare tali casi di molestie e sui mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro.

Disposizioni speciali sono previste:

- per le vittime minori (artt. 31 e 32), cui deve essere prestata un'assistenza specifica e adeguata attraverso l'erogazione di cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo consoni all'età; qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, i minori sono collocati in via prioritaria con altri familiari, preferibilmente un genitore non violento, in alloggi dotati di servizi di sostegno, tenendo conto del superiore interesse del minore. L'accesso alle informazioni relative a minori coinvolti in reati di violenza contro le donne o violenza domestica deve essere consentita solo ove risponda al superiore interesse del minore. Gli Stati devono inoltre istituire luoghi sicuri in cui sia garantita l'incolumità del minore negli incontri con il titolare della responsabilità genitoriale che sia autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica.

- per vittime con esigenze specifiche (art. 33), come le persone con disabilità o le vittime di discriminazioni intersezionali. I servizi di assistenza devono essere resi disponibili per le vittime che sono cittadini di Paesi terzi, conformemente al principio di non discriminazione.

Gli Stati membri devono inoltre assicurare:

- una linea di assistenza telefonica (art. 29), gratuita e attiva 24/7, per fornire informazioni e consulenza alle vittime. La linea deve essere accessibile anche tramite altre tecnologie sicure e inclusive per persone con disabilità e comprendere

un servizio di interpretazione telefonica. I servizi possono essere raggiungibili anche attraverso il numero armonizzato a livello di Unione, ossia il «116 016»;

- la disponibilità di case rifugio (art. 30), per rispondere alle esigenze delle vittime ad alto rischio, fornendo loro condizioni di vita sicure e adeguate ai fini del ritorno a una vita indipendente. Devono anche includere spazi adeguati per i minori.

Il Capo 5 (artt. 34-37) concerne **la prevenzione e l'intervento precoce**.

Le disposizioni in esso contenute riguardano:

- l'adozione di **misure preventive** (art. 34), comprendenti lo svolgimento di campagne o programmi di sensibilizzazione mirati rivolti alle persone fin dalla più tenera età volti a migliorare la consapevolezza e la comprensione del pubblico per quanto riguarda le diverse manifestazioni e le cause profonde di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica e a **contrastare gli stereotipi di genere dannosi**, a promuovere l'uguaglianza di genere, il rispetto reciproco e il diritto all'integrità personale. Un focus specifico è dedicato alla prevenzione dei **reati informatici**;

- **la prevenzione dello stupro e la promozione del ruolo del consenso** quale libera manifestazione della volontà della persona (art. 35), attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione volte a **promuovere cambiamenti nei modelli** e comportamenti basati sui ruoli stereotipati di genere, in collaborazione con la società civile e le organizzazioni non governative, in particolare femminili;

- **iniziative di formazione**, sia generale che specialistica, per i professionisti (art. 36) che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, in particolare agenti di polizia e personale giudiziario (giudici, pubblici ministeri ma anche avvocati), per i professionisti della sanità, dei servizi sociali e per il personale educativo, nonché sui luoghi di lavoro, nel settore pubblico e privato, per imparare a riconoscere, prevenire e affrontare le molestie sessuali sul lavoro;

- programmi di intervento (art. 37) per prevenire la violenza e ridurre il rischio di recidiva, rivolti in particolare a coloro che hanno commesso un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica e ad altre persone per le quali si ritiene che vi sia il rischio che commettano tali reati.

Il Capo 6 (artt. 38-44) prevede forme di **coordinamento e cooperazione** per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

Esse si esplicano in particolare attraverso:

- l'adozione di **politiche nazionali coordinate**, con la designazione di organismi ufficiali per monitorare e attuare le suddette politiche (art. 38);

- l'adozione di **Piani d'azione nazionali** entro il 2029, stabilendo obiettivi, risorse e meccanismi di monitoraggio (art. 39);

- la creazione di meccanismi di **cooperazione multiagenzia** fra le autorità, i servizi di assistenza, le forze dell'ordine, i servizi sociali e le ONG per proteggere le vittime e fornire loro supporto (art. 40);

- la **cooperazione con le organizzazioni non governative** (art. 41) e **fra prestatori di servizi intermediari** (art. 42);

- la **cooperazione fra Stati a livello dell'Unione**, scambiando buone pratiche e, se necessario, consultandosi su casi specifici tramite [Eurojust](#) e la rete giudiziaria europea (art. 43);

- attività di **raccolta dei dati** disaggregati sulla violenza contro le donne, e di svolgimento di indagini periodiche per monitorare e le tendenze di tale violenza (art. 44).

Il Capo 7 (artt. 45-51) reca le disposizioni finali.

Tali disposizioni stabiliscono **l'obbligo per gli Stati membri di comunicare informazioni alla Commissione entro il 2032** per valutare l'efficacia della direttiva. La Commissione a sua volta presenterà una **relazione sull'impatto e la necessità di ampliamenti della direttiva** (art. 45).

Si afferma inoltre che la direttiva non pregiudica l'applicazione di altri atti giuridici dell'UE già esistenti in materia di violenza (art. 46) e non interferisce con la libertà di stampa e di espressione, purché rispettosa della Carta dei diritti fondamentali (art. 47).

È altresì prevista la **clausola di non regressione**, in base alla quale gli Stati membri non possono ridurre il livello di protezione offerto dalla direttiva, ma possono introdurre misure più rigorose (art. 48).

Infine, è stabilito che gli Stati membri, destinatari della direttiva (art. 51), che entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (art. 50), siano tenuti a conformarsi alle disposizioni in essa contenute entro il 2027 (art. 49).

IL SISTEMA NAZIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

A partire dalla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. **Convenzione di Istanbul**) con la [legge n. 77 del 2013](#), la normativa italiana in materia di violenza sulle donne ha subito una radicale trasformazione, adottando l'approccio integrato al tema della violenza sulle donne basato sulle 4 P:

- **prevenire** (che riguarda l'aspetto culturale del problema ed è volto all'eradicazione degli atteggiamenti culturali e degli stereotipi lesivi della dignità delle donne);
- **proteggere** (garantendo i bisogni e la sicurezza delle vittime, con misure di sostegno medico, psicologico e materiale);
- **perseguire** (rafforzando l'impianto penale per determinati delitti che colpiscono prevalentemente le donne ed eliminando riferimenti a tradizioni e culture che possano in qualche modo essere usate come giustificazione alla violenza);
- **adottare politiche integrate** (aspetto che coinvolge la responsabilità delle istituzioni nel fornire un quadro di misure adeguate all'obiettivo di eliminare la violenza contro le donne).

L'implementazione della Convenzione di Istanbul

La **Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica** - meglio nota come Convenzione di Istanbul – costituisce il punto più avanzato degli interventi a tutela delle donne in ambito internazionale.

Ciò è dovuto principalmente alla sua natura di strumento giuridicamente vincolante, che impegna gli Stati aderenti al rispetto degli obblighi in essa previsti. La Convenzione di Istanbul impone infatti agli Stati contraenti precisi obblighi circa l'implementazione delle misure destinate a dare attuazione alle disposizioni in essa contenute: a tal fine è previsto un vero e proprio meccanismo di controllo affidato al GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, organismo incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione).

Dopo la procedura di valutazione di base, avviata nel 2018 (v. [rapporto del GREVIO sull'Italia del 2020](#)) e recentemente conclusasi, è attualmente in corso il primo ciclo di valutazione tematica "*Building trust by delivering support, protection and justice*", per il quale l'Italia ha presentato, nel luglio 2024, un [rapporto](#), nel quale si dà conto, con riferimento ad articoli specifici della

Convenzione, dei cambiamenti intervenuti nelle politiche, nei finanziamenti e nella raccolta dei dati, nonché nell'attuazione delle disposizioni in settori specifici (quali ad es. la formazione, i programmi di intervento preventivo e di trattamento, i servizi di assistenza specialistica, il sostegno alle vittime di violenza sessuale).

A sua volta il GREVIO ha pubblicato il primo [rapporto di valutazione tematico](#) nel dicembre 2025, in cui prende atto dei significativi progressi compiuti dall'Italia nel corso degli ultimi anni e formula ulteriori raccomandazioni, ponendo in particolare l'accento sulla necessità di stanziare ulteriori risorse finanziarie, di implementare adeguati programmi per i giovani di educazione al rispetto di genere, di agire sul versante processuale al fine di porre rimedio agli elevati tassi di archiviazione e abbandono dei procedimenti, alla lunghezza dei processi, ai rischi di vittimizzazione secondaria e all'utilizzo non consoni della giustizia riparativa.

Per approfondimenti, v. <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy>.

I principali interventi legislativi in materia di lotta alla violenza contro le donne

Già prima della ratifica della Convenzione di Istanbul (avvenuta con la [legge n. 77 del 2013](#)), l'Italia aveva adottato misure volte a contrastare la violenza contro le donne con il [decreto-legge 11/2009](#), che ha introdotto il delitto di **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.), prevedendo altresì per le vittime di tale fattispecie la possibilità di richiedere l'ammonizione del questore nei confronti dell'autore della condotta, nonché l'obbligo, per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.).

I principali interventi successivi alla ratifica della Convenzione sono stati compiuti dal [decreto-legge n. 93 del 2013](#), che ha stabilito l'obbligo per il Governo di adottare a scadenza periodica **Piani d'azione contro la violenza di genere** e introdotto nuove circostanze aggravanti (una da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori o di una donna in gravidanza) e dalla [legge n. 69 del 2019](#) ("**Codice rosso**"), che ha introdotto quattro nuovi delitti, innalzato le pene per i reati che tipicamente vedono le donne come vittime, e creato una corsia preferenziale per consentire, da un lato, un più rapido esplicarsi dell'azione penale e, dall'altro, la tempestiva adozione di misure di tutela per le vittime.

Nell'attuale legislatura l'intervento più significativo è senza dubbio rappresentato dall'introduzione del **delitto di femminicidio** ([legge n. 181 del 2025](#)); in precedenza era stata adottata la [legge n. 168 del 2023](#), anch'essa recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

I delitti

Il femminicidio

Il **delitto di femminicidio** (art. 577-*bis* del codice penale) è stato introdotto dall'art. 1 della [legge 2 dicembre 2025, n. 181](#), approvata all'unanimità in via definitiva dall'Assemblea della Camera nella seduta del 25 novembre 2025, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Nella legge **il femminicidio è definito come** il cagionare “la morte di una donna quando il fatto è commesso come **atto di odio** o di **discriminazione** o di **prevaricazione** o come atto di **controllo o possesso o dominio in quanto donna**, o in relazione al **rifiuto** della donna **di** instaurare o mantenere **un rapporto affettivo** o come atto di limitazione delle sue libertà individuali” e punito con la pena dell'**ergastolo**.

Le medesime modalità che definiscono la commissione di un femminicidio costituiscono altresì **circostanza aggravante** per ulteriori delitti, pur con differenti effetti sull'aumento di pena:

- **un terzo** per il reato di **violenza sessuale** ex art. 609-*bis* c.p.;
- **da un terzo alla metà** per i reati di **lesioni** personali (art. 582 c.p.), lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.), pratiche di **mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-*bis* c.p.), **deformazione** dell'aspetto della persona **mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583-*quinqüies* c.p.), **omicidio preterintenzionale** (art. 584 c.p.), **interruzione di gravidanza non consensuale** ex art. 593-*ter* c.p.;
- **da un terzo a due terzi** per il reato di **atti persecutori** ex art. 612-*bis* c.p. e per il reato di **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** ex art. 612-*ter* c.p.

I reati “sentinella” della violenza contro le donne

Vi sono alcuni reati che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, vengono considerati indicatori di violenza di genere. Nelle statistiche del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno essi sono per questa ragione definiti “reati sentinella”.

Si tratta in particolare dei seguenti reati:

- **atti persecutori**, di cui all'art. 612-*bis* c.p.
- **maltrattamenti contro familiari e conviventi**, di cui all'art. 572 c.p.

- **violenze sessuali**, di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.

Tutti i reati sopra menzionati sono stati oggetto negli ultimi anni di **sostanziali modifiche da parte delle leggi miranti a contrastare la violenza sulle donne**.

In particolare, la legge 69/2019 (Codice Rosso) ha provveduto ad **inasprire le pene** e ad introdurre la circostanza aggravante per i reati di stalking e di maltrattamenti se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi, come pure la legge 181/2026 (femminicidio) ha introdotto la circostanza **aggravante** sopra citata se i fatti di reato sono commessi con le medesime modalità che definiscono la commissione di un **femminicidio**.

Il reato di **atti persecutori (o stalking)** di cui all'art. 612-*bis* c.p., che è stato introdotto, come si è visto, dal [decreto-legge 11/2009](#), punisce con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Sono previste alcune **circostanze aggravanti** specifiche:

- una ad effetto comune (aumento pena fino ad un terzo) se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è **commesso attraverso strumenti informatici o telematici**;
- una ad effetto speciale (aumento pena fino alla metà) se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata;
- un'altra ad effetto speciale (aumento pena da un terzo a due terzi) quando il fatto è commesso con le modalità che definiscono la commissione di un femminicidio (v. *supra*).

Il reato di **maltrattamenti contro familiari o conviventi** di cui all'art. 572 c.p. si configura quando un soggetto maltratta una persona della famiglia o comunque convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

La pena base è della **reclusione da 3 a 6 anni** ma se dal fatto deriva una **lesione personale**, si applica la reclusione da 4 a 9 anni se la lesione è grave, da 7 a 15 anni se è gravissima e da 12 a 24 se ne deriva la **morte**.

Si segnala che specifiche previsioni di legge hanno ricompreso tra le **persone offese dal reato i minori di 18 anni che assistono ai maltrattamenti** (Codice Rosso) e la persona non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da **vincoli nascenti dalla filiazione** (legge sul femminicidio).

Il reato di **violenza sessuale** di cui all'art. 609-*bis* c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con la **reclusione da 6 a 12 anni**; allo stesso modo è punito chi abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto e chi trae in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

L'art. 609-*ter* contempla una serie di **circostanze aggravanti** del reato di violenza sessuale¹, alcune delle quali rimodulate dal Codice Rosso (che ha generalizzato l'aggravante per atti commessi sui minori di anni diciotto – prima configurabile solo se il colpevole era un ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore – e previsto aggravanti specifiche per atti commessi su minori di 14 e 10 anni, con aumento della pena rispettivamente della metà e del doppio).

Le medesime circostanze aggravanti si applicano anche alla **violenza sessuale di gruppo** di cui all'art. 609-*octies* c.p., che consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis* ed è punita, di base, con la **reclusione da 8 a 14 anni**. Sono previste anche diminuzioni di pena per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato e per chi è stato determinato a commettere il reato da altra persona se il colpevole è minore di 18 anni o persona in stato di infermità o deficienza psichica ovvero sottoposto all'autorità, direzione o vigilanza della persona che lo ha determinato.

¹ L'aggravante si applica se il fatto è commesso: 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; 5-*bis*) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 5-*ter*) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-*quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-*quinquies*) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 5-*sexies*) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; 5-*septies*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

I reati del Codice rosso

La legge n. 69/2019 ha altresì introdotto, in attuazione della Convenzione di Istanbul, alcuni nuovi reati non contemplati dall'ordinamento italiano ovvero:

- ✓ il delitto di **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (nuovo art. 583-*quinqies* c.p.), punito con la **reclusione da 8 a 14 anni** ovvero con l'ergastolo quando ne consegue la morte della vittima. Tale delitto rientra nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato;
- ✓ il delitto di **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. *revenge porn*, inserito all'art. 612-*ter* c.p. dopo il delitto di *stalking*), punito con la **reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro**; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocimento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o **con l'impiego di strumenti informatici**;
- ✓ il delitto di **costrizione o induzione al matrimonio** (art. 558-*bis* c.p.), punito con la **reclusione da 1 a 5 anni**. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- ✓ il delitto di **violazione dei provvedimenti di allontanamento** dalla casa familiare **e del divieto di avvicinamento** ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis*), punito con la **reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi** (pena aumentata dalla legge 168/2023, che ha altresì ampliato il perimetro del reato alla violazione degli **ordini** di protezione contro gli abusi familiari **emessi dal giudice in sede civile**).

Le misure preventive

Una misura a carattere preventivo introdotta per la prima volta per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* c.p. ([articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 11/2009](#)), e poi successivamente estesa al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-*ter* c.p. (c.d. *revenge porn*) è l'**ammonimento del questore**. L'istituto rappresenta

una prima forma di protezione, lasciata alla disponibilità della persona offesa che può decidere se agire in via giudiziaria ovvero richiedere una forma preventiva di tutela amministrativa.

Il procedimento prevede che la persona offesa esponga i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta, richiesta che viene trasmessa al questore senza ritardo. Questi, svolta un'eventuale istruttoria di approfondimento tramite l'assunzione di informazioni da persone informate dei fatti e dagli organi investigativi, ove ritenga fondato l'esposto procede all'**ammonimento orale**, invitando l'interessato a tenere una condotta conforme, ed emana altresì, ove necessario, **provvedimenti ablativi** in materia di armi e munizioni. Inoltre, la legge prevede che se il fatto è commesso da persona già ammonita, le pene previste sono aumentate e i reati divengono procedibili d'ufficio, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato.

Per le condotte di **violenza contro le donne e violenza domestica**, l'[art. 3 del decreto-legge n. 93 del 2013](#) ha previsto un procedimento simile, anche se non del tutto sovrapponibile a quello delineato dall'art. 8 del d.l. 11/2009, in quanto in tali casi **il questore può agire di propria iniziativa, anche in assenza di querela**, quando alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto riconducibile ai reati - consumati o tentati - di percosse o lesione personale aggravata (cui la legge 168/2023 ha aggiunto i delitti di violenza privata, minaccia aggravata, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione di domicilio e danneggiamento).

A molti delitti riconducibili alla sfera della violenza di genere (dapprima ai soli atti persecutori e maltrattamenti ed ora, a seguito della legge 168/2023 anche a omicidio, lesioni gravi, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale) sono altresì applicabili le **misure di prevenzione personali** di cui al d.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). In particolare è prevista l'applicazione della misura di prevenzione della **sorveglianza speciale** di pubblica sicurezza, **anche attraverso l'uso**, previo consenso, **del braccialetto elettronico** e il contestuale **divieto di avvicinarsi a determinati luoghi**, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, mantenendo una distanza non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, adottabile anche come provvedimento d'urgenza che comporta, qualora violato, la reclusione da 1 a 5 anni.

Inoltre, è consentito al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, l'**allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa**, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluni delitti (tra i quali

violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti, lesioni aggravate e atti persecutori) ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

Le misure procedurali/processuali

Dal punto di vista procedurale, si è sempre più delineato, negli anni, un sistema volto a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere e ad anticipare la tutela delle vittime attraverso l'adozione degli opportuni provvedimenti per la loro protezione.

Le principali misure in tal senso sono:

- l'attribuzione dalla **priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi** ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, interruzione di gravidanza non consensuale, diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale. La stessa **priorità** è assicurata anche alla richiesta di **misura cautelare personale** e alla decisione sulla stessa nei casi di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori;
- l'**obbligo** gravante sul pubblico ministero **di assumere informazioni** dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, **entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato** quando si procede per i delitti di tentato omicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, lesione personale aggravata e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravata, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;
- la **deroga al termine di 45 giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione** quando si procede per i delitti di

femminicidio, nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio;

- l'**arresto obbligatorio in flagranza, anche differita**, per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (l'arresto obbligatorio in flagranza è previsto anche per i reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne);
- l'attribuzione al **tribunale in composizione monocratica** della competenza sui procedimenti per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (ove commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero con armi o con le stesse modalità di condotta sancite per il femminicidio) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;
- l'introduzione di termini stringenti per la valutazione delle **esigenze cautelari**;
- riconoscimento della **presunzione di pericolosità** per gli indagati di gran parte dei delitti in ambito di violenza contro le donne e violenza domestica **con applicazione, in via prioritaria, delle misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere** (salvo che non sussistano esigenze cautelari o possano essere soddisfatte da altre misure cautelari) quando sussistono gravi indizi di colpevolezza e, nel caso degli arresti domiciliari, applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico;
- l'applicazione della **custodia cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici** o degli strumenti tecnici di controllo;
- fissazione di precisi **obblighi di comunicazione alla persona offesa e ai prossimi congiunti** della vittima deceduta in conseguenza del reato che ne abbiano fatta richiesta dei provvedimenti di **scarcerazione** e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'**evasione** dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché dei provvedimenti di sostituzione o revoca di **misure cautelari**, applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e dei provvedimenti che

autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo;

- previsione per cui nell'esame testimoniale le domande e le contestazioni devono essere effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di **vittimizzazione secondaria**;
- la concessione della **sospensione condizionale** della pena irrogata a seguito di condanna per delitti, consumati o tentati, di violenza domestica e di genere, subordinata al **superamento, con esito favorevole, del percorso di recupero**. Qualsiasi **violazione della misura di prevenzione** eventualmente applicata o **degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso** di recupero deve essere comunicata al PM ai fini della **revoca della sospensione condizionale**.

Raccordo tra procedimento penale e processo civile

Un aspetto su cui il Legislatore è intervenuto in anni recenti è il sempre maggiore potenziamento del collegamento tra procedimenti civili di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale e procedimenti penali per reati di violenza contro le donne e domestica. Sul PM grava infatti l'**obbligo di accertare la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla responsabilità genitoriale e alla modifica dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli**, e quindi trasmettere senza ritardo al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, degli atti di indagine non coperti dal segreto istruttorio nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale

Sul fronte civilistico, si ricorda l'introduzione nel codice di procedura civile, nell'ambito della riforma dell'introduzione del **rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie** (c.d. riforma Cartabia di cui al [decreto legislativo 149/2022](#)), di **disposizioni speciali** (Libro, II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I) volte a consentire, nei casi in cui **abusi familiari o condotte di violenza domestica** o di genere siano allegati al procedimento di separazione, divorzio, affidamento del minore o cessazione della convivenza, il **ricorso diretto al giudice** (il quale dispone di poteri istruttori ampliati e può abbreviare i termini fino alla metà) al fine di ottenere tutela

attraverso l'adozione di idonei provvedimenti, tra cui gli **ordini di protezione** contro gli abusi familiari (Capo III, Sezione VII), per i quali, in caso di violazione, si applica il delitto di **violazione dei provvedimenti di allontanamento** dalla casa familiare **e del divieto di avvicinamento** ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.)

Misure economiche

Sotto il profilo del sostegno economico, molti dei reati riconducibili alla violenza contro le donne e alla violenza domestica rientrano tra quelli indennizzabili attraverso il **sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti**, implementato in attuazione alla direttiva 2004/80/CE ([art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122](#) - legge europea 2015-2016).

L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali; per i reati di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso l'indennizzo è comunque elargito, anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

La determinazione degli importi dell'indennizzo riconoscibile alle vittime dei reati intenzionali violenti è stata effettuata Con [decreto del Ministero dell'interno](#) del 22 novembre 2019, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2020, n. 18, e sono i seguenti:

Reato	Importo indennizzo
Omicidio	50.000 euro
Omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa	60.000 euro (esclusivamente in favore dei figli della vittima)
Violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, c.p.	25.000 euro
Lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, c.p. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies c.p.	25.000 euro

Le somme sopraindicate possono essere incrementate fino a ulteriori 10.000 euro per le spese mediche e assistenziali documentate.

Per ogni altro delitto, l'indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di 15.000 euro.

Per i medesimi reati sopra menzionati, la legge 168/2023 ha introdotto la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una **provvisoria**, ossia una somma di denaro **liquidata dal giudice, come anticipo** sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva.

A seguito della legge 181/2025, inoltre, l'indennizzo può ora essere richiesto **senza preventivamente esperire un'azione in sede civile** nei casi di omicidio del partner anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna per il reato di femminicidio e per le ipotesi di tentato omicidio o femminicidio in cui la vittima abbia subito conseguenze tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.

Sono inoltre previsti:

- l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito** alle persone offese dai reati di maltrattamenti in famiglia, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, anche di gruppo, atti sessuali con minorenni, atti persecutori, nonché tentato omicidio (aggravato per essere stato commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva) e tentato femminicidio;
- in caso di omicidio del coniuge o equiparati o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, l'attribuzione al giudice del dovere di provvedere, anche d'ufficio, in sede di condanna anche non definitiva e rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti costituiti come parte civile, all'assegnazione di una **provvisoria, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà liquidato** poi, eventualmente, in sede civile. Se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado (in deroga all'art. 320, comma 1, c.p.p.) il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisoria accordata;

- un **regime fiscale di favore** che permette alle parti offese dei reati di omicidio commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o di persona stabilmente convivente, di non pagare le tasse **sul risarcimento del danno** dovuto finché questo non viene concretamente erogato (c.d. "registrazione a debito").

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati di violenza contro le donne

La concessione di benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione), analogamente a quanto visto per la concessione della sospensione condizionale della pena, è subordinata alla **valutazione giudiziale positiva dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto** o internato, condotta per almeno un anno nei confronti dei condannati per numerose fattispecie di reato, aggravate e non, espressive della violenza di genere (femminicidio, maltrattamenti, omicidio, atti persecutori, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, adescamento di minorenni).

La durata massima dei **permessi premio concessi ai minori** di età **condannati per** il reato di **femminicidio** è ridotta rispetto al regime ordinario (non più di 20 giorni per volta e non più di 70 giorni complessivi per ciascun anno di espiazione).

Prevenzione e formazione

La legge sul femminicidio ha previsto misure per la **prevenzione e il contrasto alle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti**, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, ovvero la promozione di **campagne di sensibilizzazione** e di **iniziative formative e didattiche** negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di tali sostanze, nonché l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un **tavolo tecnico** permanente per l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni in materia.

Si prevede inoltre il rafforzamento degli **obblighi formativi** in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica **per i magistrati** (per i quali tra l'altro la legge 168/2023 prevede misure volte a favorire la specializzazione per materia, attraverso l'individuazione, da parte del

procuratore della Repubblica, in caso di delega, dei magistrati incaricati di curare gli affari in materia di violenza di genere e domestica) **e per i professionisti sanitari.**

Il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

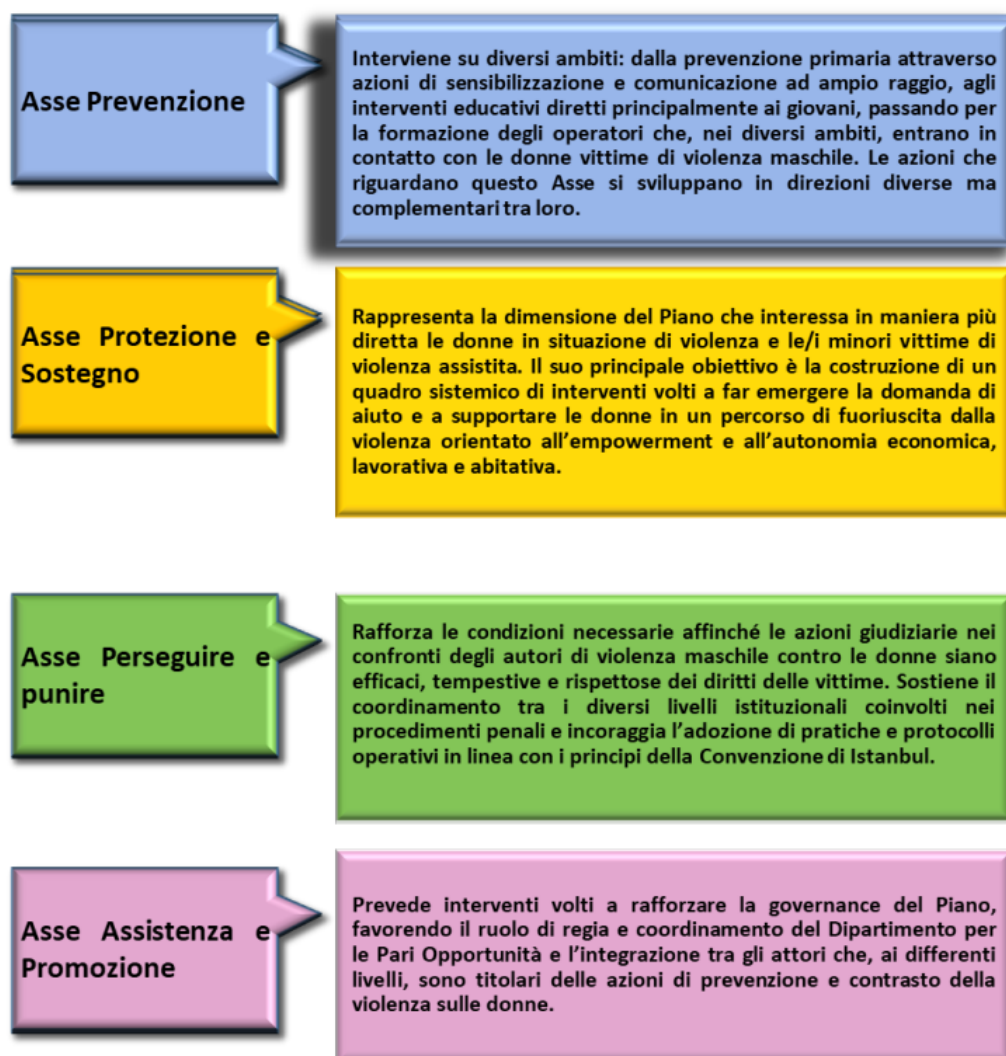
In attuazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, il Governo adotta il **Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.**

Il Piano è elaborato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, con cadenza almeno triennale e previo parere della Conferenza unificata. Al fine di monitorare il fenomeno e coordinare le azioni sono state istituite una **Cabina di regia interistituzionale** e un [Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne](#) e sulla violenza domestica presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri².

L'ultimo piano adottato è il [Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2025-2027](#).

La struttura del Piano si articola in **4 assi tematici (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione)** secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità.

² La Cabina e l'Osservatorio sono stati istituiti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia rispettivamente del [29 marzo 2022](#) e del [12 aprile 2022](#), entrambi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 2022.



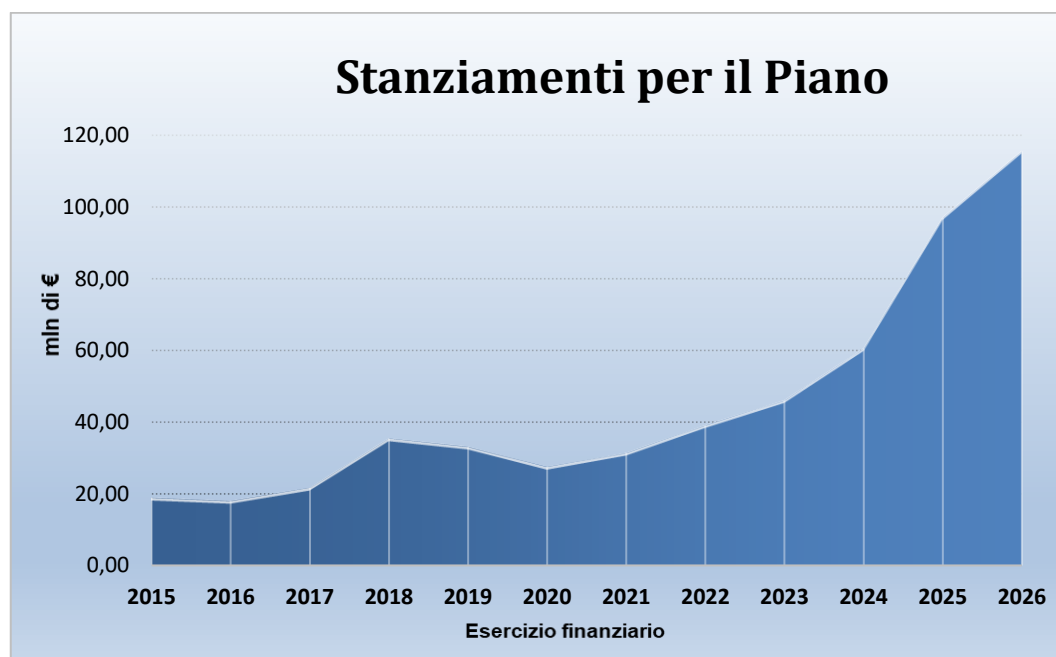
Grafiche tratte dal [Piano 2025-2027](#)

Per quanto riguarda le **risorse finanziarie** a sostegno degli interventi previsti dal **Piano contro la violenza sulle donne**, le stesse sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al **Fondo per le pari opportunità** istituito presso la Presidenza del Consiglio (cap. 496 del **bilancio della Presidenza del Consiglio**).

A seguito dell'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2026 ([legge n. 199 del 2025](#)), le risorse del Piano ammontano a **115,575 milioni di euro** per l'anno 2026 e a **80,075 milioni di euro** per gli anni 2027 e 2028, con un incremento, per il primo anno del triennio, di **18,5 milioni** (+19%) rispetto ai **97,075 milioni di euro** stanziati dalla legge di bilancio dell'anno precedente (legge n. 207 del 2024). L'aumento di risorse a favore del Piano si inserisce

in un *trend* positivo consolidatosi negli anni, come evidenziato nel grafico sottostante.

Il grafico sottostante evidenzia l'andamento delle risorse stanziare per la realizzazione delle misure contenute nel Piano strategico a partire dal bilancio 2015, anno in cui è stato varato il primo Piano.



In particolare, l'aumento della dotazione finanziaria del **Fondo pari opportunità** è ripartito tra le seguenti finalità:

- **10 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2026 per il conseguimento delle finalità del **Piano anti violenza** e per promuovere azioni per i centri anti violenza e le case-rifugio (art. 1, comma 228);
- **5,5 milioni** di euro per l'anno 2026, **9 milioni** di euro per l'anno 2027 e **4 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al c.d. "**reddito di libertà**" (misura per favorire l'emancipazione e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza in condizione di maggiore vulnerabilità) (art. 1, comma 229);
- **1 milione** di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione e il rafforzamento delle iniziative e delle attività dei **centri anti violenza** (da ripartire tra le Regioni) e delle **case rifugio per le donne vittime di violenza** (art. 1, comma 230);
- **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e

specificamente per recuperare gli **uomini autori di violenza** (art. 1, comma 849).

Oltre ai finanziamenti sopra esposti, un'ulteriore misura presente nella legge di bilancio è quella che consente alle **donne vittime di violenza** di genere, destinatarie di interventi di protezione, di avere **accesso a tutti quei servizi, strumenti e agevolazioni la cui fruizione è subordinata alla presentazione del proprio** indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (art.1, commi 231 e 232).

La Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere

A seguito dell'approvazione della [legge 9 febbraio 2023, n. 12](#), nella legislatura corrente si è per la prima volta insediata una **Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**; analoghe Commissioni d'inchiesta erano state infatti istituite, tanto nella XVII quanto nella XVIII legislatura, presso il Senato³.

La Commissione bicamerale si è costituita nella seduta del [26 luglio 2023](#) ed è composta da 18 senatori e 18 deputati.

L'attività della Commissione si è concentrata soprattutto sulla necessità di redigere testi unici della normativa in materia di violenza sulle donne, al fine di implementarne la coerenza e la completezza, attività che è culminata con l'approvazione, nella [seduta del 31 luglio 2024](#), di una **relazione sulla ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico** ([Doc. XXIII, n. 4](#)).

Il documento, che risponde ad una delle specifiche finalità previste dalla legge istitutiva (v. art. 2, comma 1, lettera *n*), della legge n. 12 del 2023), svolge un complesso lavoro di ricognizione delle disposizioni vigenti, adottando un approccio definito nella stessa relazione come “volutamente omnicomprensivo, che guarda le cause profonde della violenza di genere e che spazia, conseguentemente, in tutti gli ambiti in cui entra in gioco il ruolo della donna” allo scopo di apportare elementi utili per la **stesura di un testo**

³ Entrambe le Commissioni hanno svolto indagini sui molteplici aspetti della violenza contro le donne, i cui risultati sono illustrati in maniera approfondita nelle relazioni finali del [6 febbraio 2018](#) e del [6 settembre 2022](#). Nella XVIII legislatura, la Commissione ha inoltre pubblicato numerose relazioni su specifici argomenti, toccando temi come l'educazione scolastica, la salute femminile, le mutilazioni genitali, i percorsi trattamentali per uomini autori di violenza, il finanziamento dei centri antiviolenza, la violenza domestica nel periodo Covid.

unico orientato ad una visione della cittadinanza femminile non relegata al ruolo di vittima ma che sia davvero paritaria.

La relazione si articola in **cinque aree tematiche**, secondo un percorso circolare che ha l'obiettivo di evitare ogni tipo di violenza di genere: sensibilizzazione e formazione; azioni a sostegno delle pari opportunità e misure per la prevenzione della violenza di genere e della violenza economica; tutela delle vittime e repressione dei reati; misure di sostegno per le vittime di violenza di genere; esecuzione penale e riparazione.

Oltre alla stesura del testo unico nazionale, la relazione si propone altresì di **promuovere l'adozione di un testo unico anche a livello europeo**, stante la comunanza di struttura, contenuti e finalità tra la disciplina comunitaria e quella nazionale, soprattutto alla luce della recente adozione della [direttiva \(UE\) 2024/1385⁴](#) sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che muove dagli stessi presupposti della normativa italiana e promuove l'adozione di misure già in larga misura presenti nell'ordinamento italiano.

La raccolta di dati statistici sulla violenza di genere ed il suo potenziamento con la legge n. 53 del 2022

La raccolta dei dati rappresenta un fondamentale strumento per conoscere e indagare a fondo le dinamiche del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, riconosciuto dalla stessa **Convenzione di Istanbul**, che richiede agli Stati firmatari di «raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione medesima» (art. 11).

L'assoluta necessità di disporre di un sistema armonizzato di raccolta dei dati è proprio una delle raccomandazioni specifiche al nostro Paese contenute nel [rapporto finale](#) stilato dal GREVIO, Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione medesima degli Stati contraenti.

L'importanza di una corretta rilevazione statistica dei reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica è stata messa in luce negli

⁴ La citata direttiva, secondo quanto indicato nei *consideranda*, ha lo scopo di fornire un quadro giuridico generale che sia in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione, attraverso la definizione dei reati e delle pene irrogabili, l'introduzione di misure di protezione e assistenza delle vittime, nonché per facilitare l'accesso alla giustizia, l'implementazione della raccolta di dati, l'adozione di interventi volti alla prevenzione, il coordinamento e la cooperazione tra Stati membri in materia.

ultimi anni anche da numerosi **organismi europei ed internazionali**: basti citare i rapporti⁵ redatti dall'*European Institute for gender equality* (EIGA) che propongono definizioni ed indicatori comuni per la raccolta dei dati al fine di renderli comparabili, e dall'UNODC (*United Nations Office on drugs and crime*), che ha compilato un dettagliato documento⁶ mirato a fornire orientamenti per la misurazione statistica dei femminicidi.

Nell'ottica del potenziamento e del coordinamento nella raccolta dei dati statistici si pone la [legge n. 53 del 2022](#), con cui il Parlamento ha inteso disciplinare la **raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere**, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

La legge, oltre a prevedere il coordinamento di enti, organismi e soggetti pubblici e privati che partecipano a vario titolo alla raccolta di siffatti dati (Ministeri dell'interno e della giustizia, strutture sanitarie pubbliche, Istat e Sistan, centri antiviolenza e case rifugio), ha aperto la strada all'introduzione di un **sistema di registrazione**, secondo specifici codici, **della relazione intercorrente tra l'autore e la vittima del reato** (1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/ amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato).

La relazione autore-vittima è rilevata per un notevole numero di **reati**, tra i quali figurano, oltre all'**omicidio**, anche i tre **“reati sentinella”** della violenza contro le donne (atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale), nonché i quattro **reati introdotti dalla legge sul “codice rosso”** (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, costrizione o induzione al matrimonio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

Un'accurata analisi dei delitti riconducibili al fenomeno della violenza maschile contro le donne viene svolta periodicamente dal **Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno**, che sul [sito web](#)

⁵ [Terminology and indicators for data collection: Rape, femicide and intimate partner violence](#) del 2017, [Intimate partner and domestic violence](#) 2023-2024, [Improving the collection of national administrative data on femicide in the EU](#) del 2025

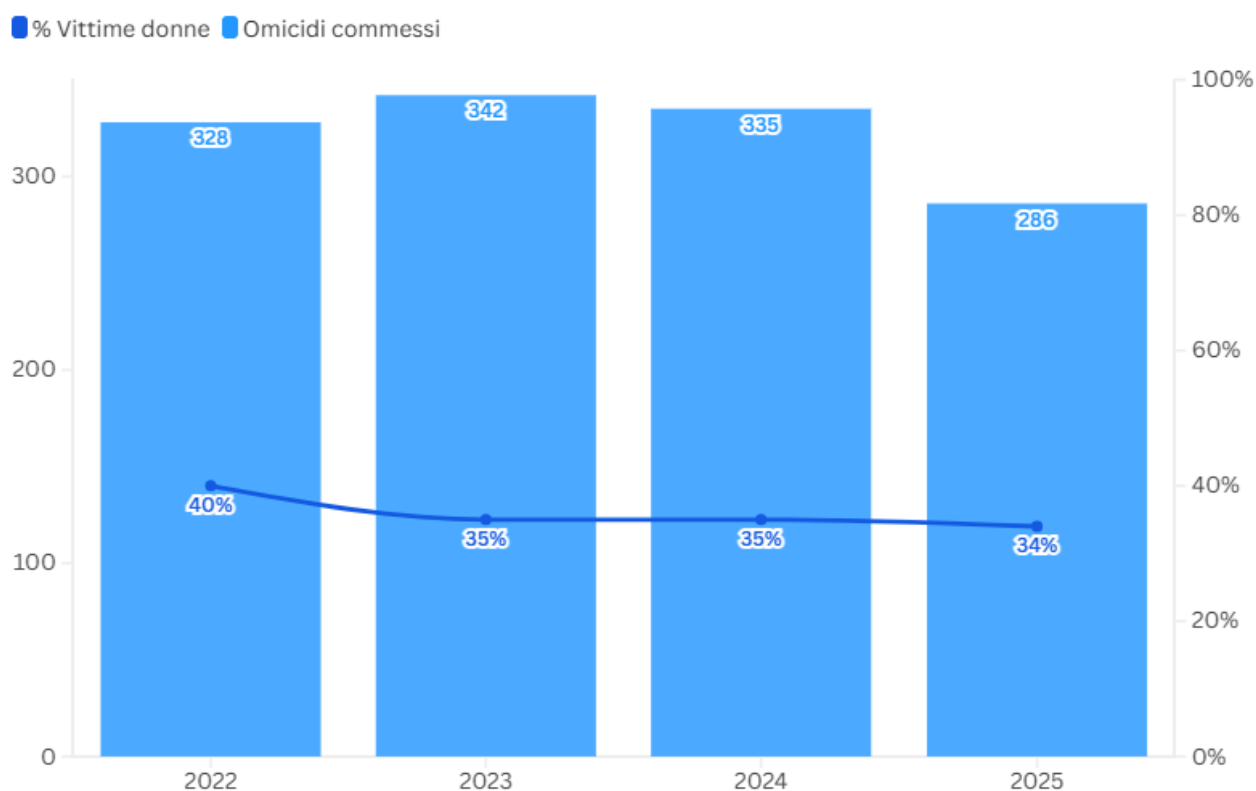
⁶ [Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls \(also referred to as “femicide/feminicide”\)](#) del 2022

pubblica, con cadenza periodica, report di monitoraggio dei più diffusi reati contro le donne.

L'analisi criminologica della violenza di genere al momento più aggiornata è quella pubblicata a [gennaio 2026](#), incentrata sui dati statistici riguardanti gli **omicidi volontari** che si sono verificati nel **quadriennio 2022-2025**.

Per quanto riguarda gli **omicidi con vittime donne**, nell'ultimo quadriennio si è registrata una **costante diminuzione del dato in linea con la tendenziale diminuzione degli omicidi in generale**. Il dato, sia per gli omicidi totali che per quelli di donne, si attesta nel 2025 al livello più basso del periodo preso in considerazione.

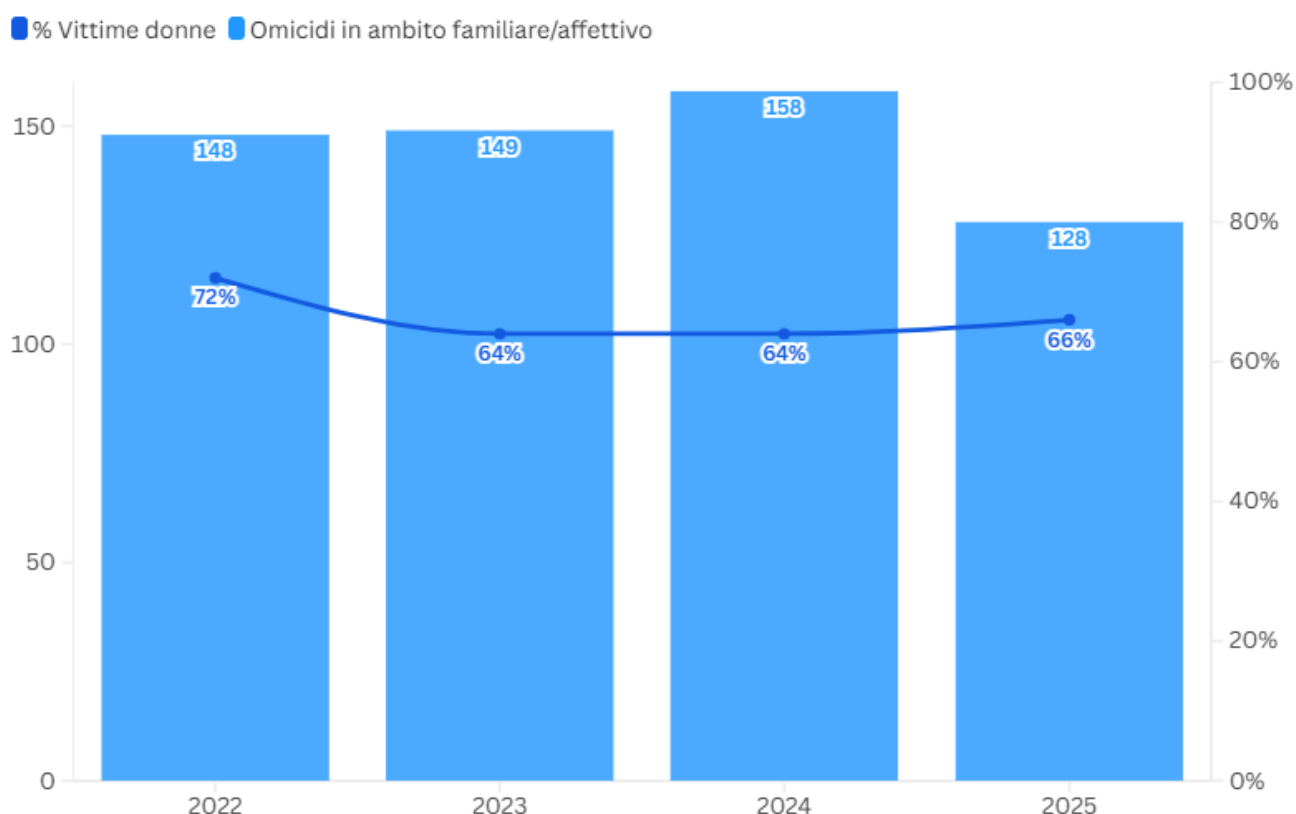
Si evidenzia che anche **l'incidenza delle vittime di genere femminile è in diminuzione**, attestandosi nell'ultimo anno intorno al 34% rispetto al 40% del 2022 (35% negli anni intermedi).



*Elaborazione del Servizio studi su dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza
– Direzione centrale della polizia criminale*

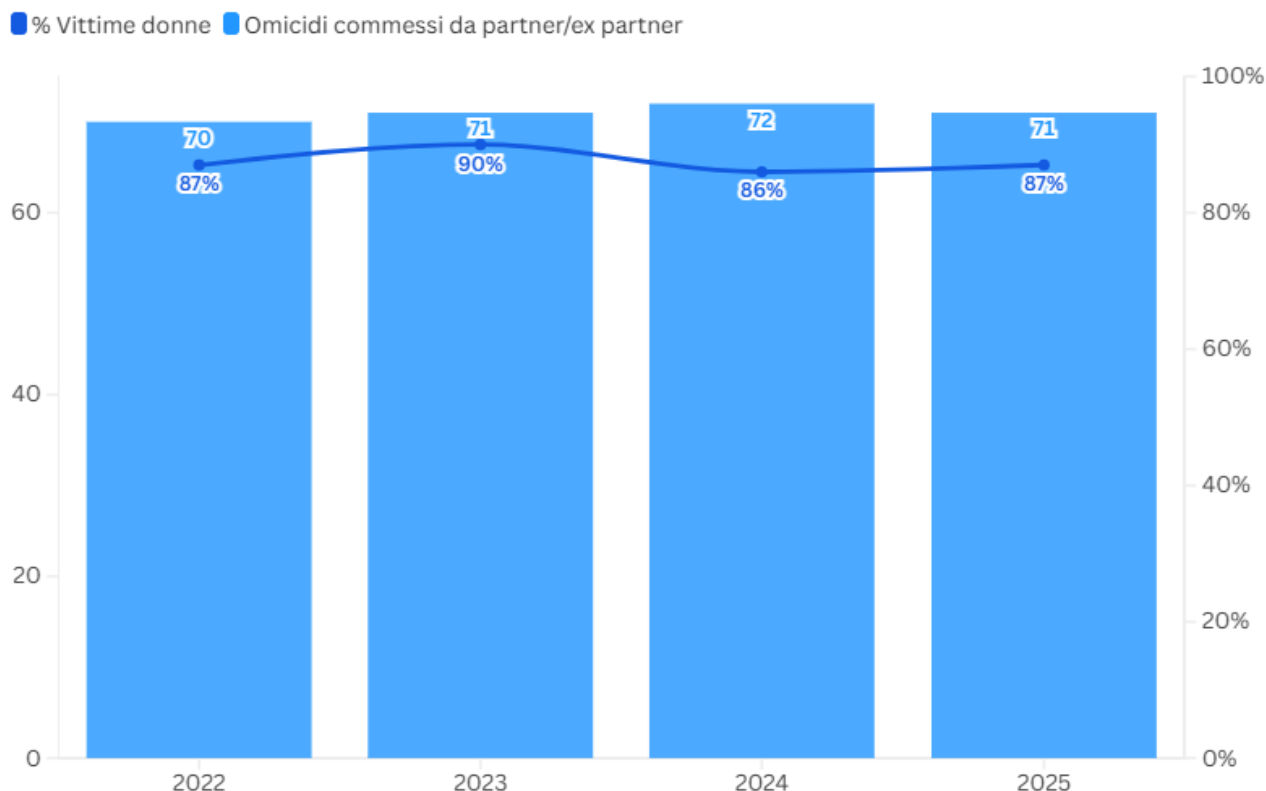
Esaminando più in dettaglio i dati degli **omicidi commessi in ambito familiare/affettivo**, si rileva che dopo il picco di 106 omicidi raggiunto nel 2022, negli anni successivi il dato ha avuto un andamento altalenante, attestandosi sotto quota 100 nel 2023 per superarla di nuovo, seppur di poco, nel 2024. Anche in questo caso, **il 2025 si afferma come l'anno con minor numero di vittime (158)**.

Tuttavia, in termini di incidenza, **la percentuale di donne vittime di omicidi commessi in ambito familiare/affettivo continua ad essere largamente maggioritaria**. In particolare, l'incidenza delle donne vittime ha subito un marcato aumento nel 2022, arrivando a rappresentare oltre il 72% del totale delle vittime di quell'anno, mentre nei due anni successivi tale percentuale si è attestata intorno al 64%. Tale percentuale è stata addirittura superata nel 2025, anno in cui, malgrado la sensibile diminuzione in termini assoluti di donne vittime, l'incidenza ha raggiunto il 66%.



Elaborazione del Servizio studi su dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale

Ancora più accentuato è il dato che si registra nella sottocategoria degli **omicidi commessi da partner o ex partner**, una categoria pressoché costante nei numeri assoluti ed in cui vi è un'**assoluta preponderanza delle vittime di sesso femminile**, con percentuali che oscillano tra l'86% del 2024 e il 90% del 2023.



Elaborazione del Servizio studi su dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale

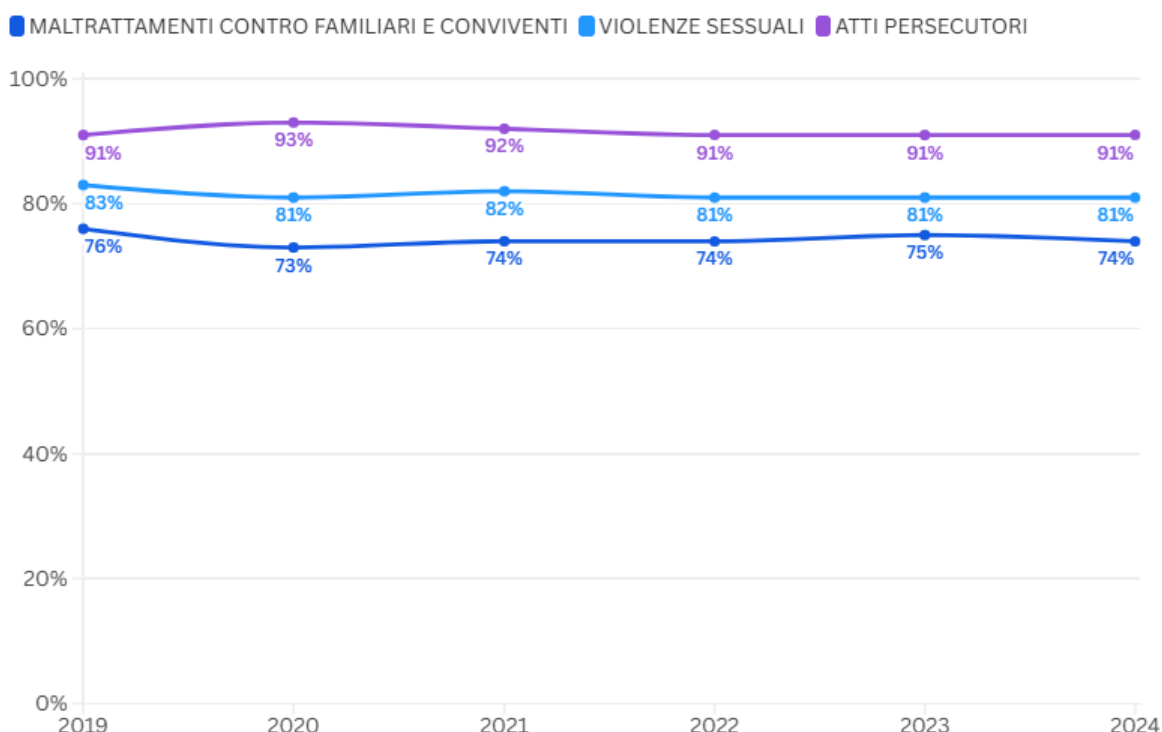
Con riferimento ai **reati** introdotti dalla legge sul **codice rosso**⁷ e ai c.d. **reati sentinella** della violenza di genere, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere (atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art. 572 c.p. e violenze sessuali, di cui agli artt. 609-

⁷ Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter*, c.p.); costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.); violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.).

bis, 609-ter e 609-octies c.p.) si segnala il [report](#) pubblicato in occasione dell'8 marzo 2025 (festa internazionale della donna).

L'incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale delle vittime si mantiene pressoché costante (e largamente maggioritario) in tutto il periodo preso in considerazione (2019-2024), attestandosi intorno al **74% per gli atti persecutori, all'81% per i maltrattamenti** contro familiari e conviventi e **al 91% per le violenze sessuali**.

Incidenza % donne vittime di reati



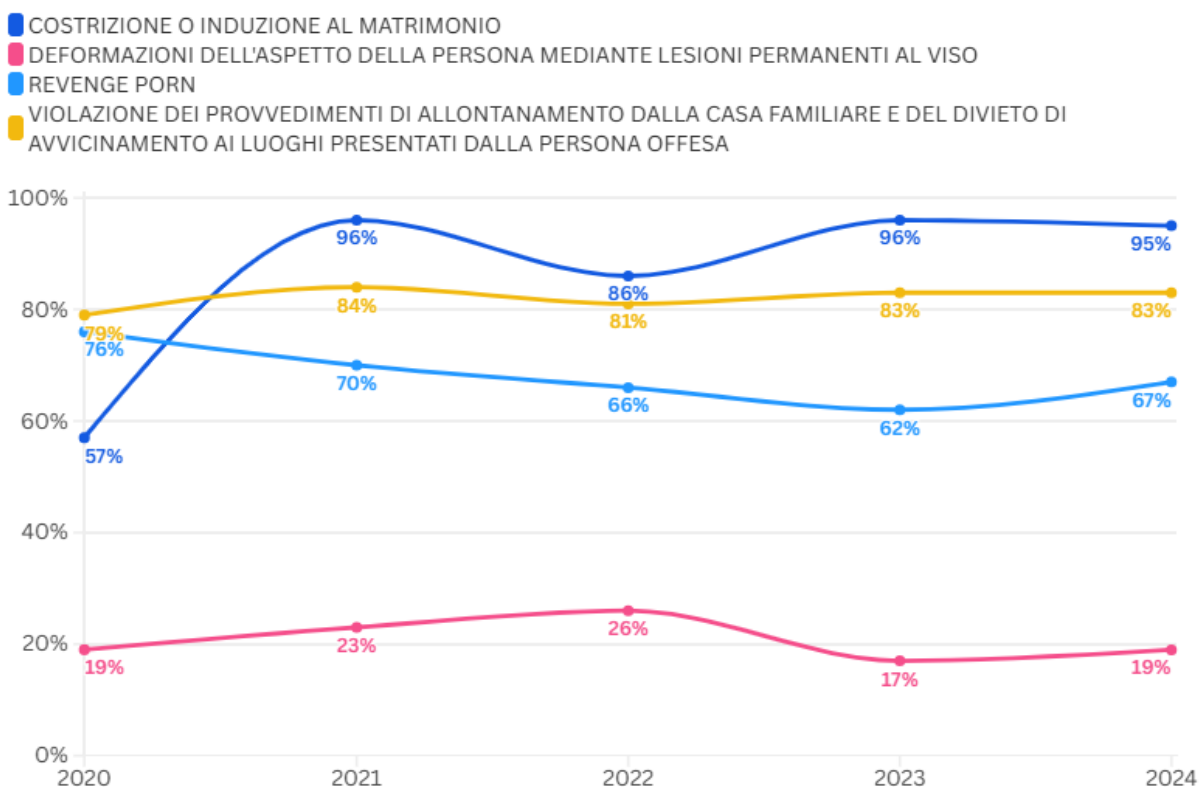
Fonte: Elaborazione del Servizio studi su dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale

Per le **fattispecie introdotte dalla legge n. 69 (codice rosso)**, la situazione si presenta invece più variegata. L'incidenza delle **vittime di sesso femminile** sul totale rimane assolutamente **preponderante** per il reato di **costrizione o induzione al matrimonio** (ad esclusione del 57% registrato nel 2020, le percentuali, attestandosi al 96% nel 2021 e nel 2023 e al 95% nel 2024, rendono tale **reato** quello a **maggiore incidenza di vittime femminili**) e per il reato inerente alla **violazione dei provvedimenti di allontanamento** dalla casa familiare e del **divieto di avvicinamento** ai luoghi frequentati dalla

persona offesa (83% in media, con un minimo di 79% nel 2020 e un massimo dell'84% nel 2021). L'incidenza è in flessione per il reato di **diffusione illecita di immagini** o video sessualmente espliciti (c.d. "*revenge porn*", dal 76% del 2020 a percentuali che, a partire dal 2022, non superano il 67%) mentre è del tutto **minoritaria per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**.

In termini assoluti nel 2024 il reato più frequentemente commesso si conferma quello relativo alla **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (3.325 casi), seguito dalla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (1.485 casi).

Incidenza % donne vittime di reati



Fonte: Elaborazione del Servizio studi su dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale